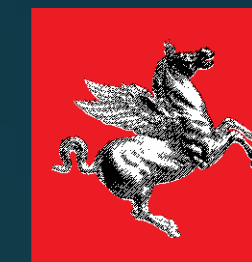




Regione Toscana



VAL D'ORCIA E
CONDIZIONALITA'

VET. GIAN PAOLO
BETTI

Condizionalità



Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

Betti Gian Paolo Medico Veterinario

- 
- ▶ Reg (CE) 178/2002 - istituisce EFSA e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - rintracciabilità
 - ▶ Analisi del rischio
 - ▶ Responsabilizzazione degli operatori
 - ▶ Rintracciabilità
 - ▶ RASFF
 - ▶ Campo di applicazione

Pacchetto igiene

- ▶ Insieme di Regolamenti comunitari 852-853-854-882 del 2004 che però sono entrati in vigore nel 2006
- ▶ Reg 852 igiene dei prodotti alimentari
- ▶ Reg 853 igiene dei prodotti di origine animale
- ▶ Reg 854 organizzazione dei controlli ufficiali
- ▶ Reg 882 conformità dei mangimi e norme su salute e benessere degli animali



Punti da focalizzare

PRODUZIONI ANIMALI

- ▶ PREVENIRE CONTAMINAZIONI (di natura fisica-chimica e biologica)
- ▶ PREVENIRE INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL'UOMO (salmonellosi)
- ▶ CORRETTO USO DI ADDITIVI E FARMACI
- ▶ TENERE OPPORTUNA REGISTRAZIONE DI:
 - ▶ Natura e origine degli alimenti o mangimi somministrati agli animali
 - ▶ Farmaci Veterinari
 - ▶ Risultati di ogni analisi effettuata e denunce di mortalità aziendali

PRODUZIONI ANIMALI

IL RESPONSABILE DEVE GARANTIRE

- ▶ Proteggere gli alimenti ad uso zootecnico evitando contaminazioni
- ▶ Evitare contaminazioni tra mangimi (medicati e non)
- ▶ Tracciabilità della produzione primaria (quaderno di campagna)
- ▶ Ritiro di eventuale materiale non conforme di alimenti o mangimi
- ▶ Correttezza nelle info su modelli4
- ▶ Corretto utilizzo del farmaco

Produzioni animali

Latte crudo/fresco

Definizioni:

„Latte crudo”: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente (Allegato I Reg.(CE)853/2004);

“Latte fresco”: ai sensi della L.169/1989 che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare vaccino. E' il latte crudo vaccino destinato a trattamento termico e di confezionamento da parte degli operatori della filiera del latte.

Produzioni animali:latte crudo/fresco

- ▶ Rispetto condizione di salute degli animali
- ▶ Certificazione sanitaria (tbc e brc)
- ▶ Rispetto dei requisiti igienici minimi delle strutture
- ▶ Igiene della mungitura
- ▶ Registrazione del latte prodotto con documentazione visibile
- ▶ Manuale di autocontrollo

Produzioni mangimi o alimenti zootecnici

Reg183/2005

- ▶ Stoccaggio corretto degli alimenti zootecnici
- ▶ Acquistare solo da aziende conformi ai requisiti del presente Regolamento
- ▶ Aggiornare il registro dei mangimi e alimenti stoccati o somministrati agli animali



PNR: piano nazionale residui

Direttiva 96/22/CE - divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agonista nelle produzioni animali

- 
- ▶ Base giuridica nazionale
 - ▶ DL 158-2006
 - ▶ Base giuridica regionale
 - ▶ DD 5483-2013
 - ▶ A livello ministeriale, in accordo con le regioni, si emana il PNR relativamente alla frequenza e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze illecite e non, somministrate intenzionalmente agli animali al fine di aumentarne o modificarne le performances produttive.
 - ▶ Tali controlli sono effettuati con modalità di piano, extrapiano o sospetto
 - ▶ La modalità PIANO prevede di andare a stimare il numero di campionamenti da andare a effettuare in base all'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori



La modalità EXTRAPIANO prevede l'intensificazione dei campionamenti in base ai risultati del PIANO

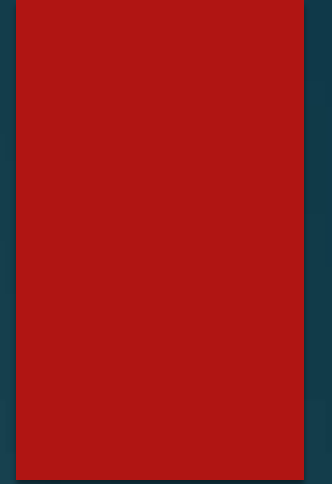
la modalità SOSPETTO prevede il campionamento in base a un sospetto clinico o anamnestico.

Le sostanze ricercate

Categoria A

- ▶ Stilbeni, loro derivati e loro sali
- ▶ Agenti antitiroidei
- ▶ Steroidi
- ▶ Beta agonisti
- ▶ Sostanze incluse nell'allegato 4 del REG 2377/90

Categoria B



Sostanze antibatteriche

- ▶ Altri prodotti medicinali veterinari
- ▶ Agenti contaminanti per l'ambiente (composti chimici, micotossine altro)

PUNTI DI CAMPIONAMENTO

- ▶ Allevamento
- ▶ Acquacoltura
- ▶ Mercati ittici
- ▶ Macelli
- ▶ Centri di smielatura
- ▶ Centri di lavorazione latte

Matrici di campionamento

- ▶ Acqua di abbeverata
- ▶ Pelo
- ▶ Sangue
- ▶ Latte
- ▶ Urina
- ▶ Mangime
- ▶ Miele

- Muscolo
- Tiroide
- Fegato
- Rene
- Bulbo oculare
- Tessuto adiposo

Pnr segue

- ▶ Il campionamento fatto in ambito del PNR è un campionamento imprevisto e inaspettato
- ▶ Il PNR ha valenza di un anno e ogni anno il ministero ha il compito di aggiornarlo o modificarlo in seguito alle esigenze e ai risultati dell'anno precedente

VALUTAZIONI FINALI

- ▶ Eventuali deroghe
- ▶ Precisione documentale
- ▶ Modelli 4
- ▶ ICA

Grazie per
l'attenzione





AIDA



Regione Toscana



Seminario
VAL D'ORCIA E CONDIZIONALITA'

BIODIVERSITA'

Relatore
Dott.ssa Claudia Giannetti

Condizionalità



BIODIVERSITA' E LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

- CGO2 Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici
- CGO3 Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche
- BCAA7 Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

COSA E' LA RETE NATURA 2000?

- ▶ Con la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE l’Unione Europea istituisce una rete ecologica di zone speciali protette, denominata “Natura 2000” con l’obiettivo di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche.
- ▶ Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità

BIODIVERSITA' ED ECOSISTEMI

- Biodiversità intesa come ricchezza di vita sul pianeta terra

Lo sapevi
che...



Il termine biodiversità è stato introdotto nel 1988 dall'entomologo americano Edward O. Wilson e può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera



BIODIVERSITA' ED ECOSISTEMI

- Cosa è un ecosistema ?



Ogni specie occupa nell'ambiente in cui vive un posto definito dal suo comportamento alimentare, riproduttivo, territoriale (NICCHIA ECOLOGICA) in sintesi possiamo definire HABITAT il luogo in cui la specie vive



- Ogni insieme di organismi che interagiscono o che hanno il potenziale di interagire forma un SISTEMA ECOLOGICO o ECOSISTEMA

BIODIVERSITA' ED ECOSISTEMI

- ▶ La biodiversità esprime la variabilità, il numero e le varietà presenti in natura

Varietà significa che all'interno degli ecosistemi convivono ed interagiscono organismi viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, influenzandosi reciprocamente e comunque entrambi necessari per mantenere la vita sulla terra



L'IMMENSO PATRIMONIO FORESTALE

- ▶ Le foreste sono gli ecosistemi biologicamente più diversificati della terra



REGOLAZIONI
PARASSITI E
PATOGENI

STOCK DI CARBONIO,
RUOLO FONDAMENTALE
NEL CICLO DEL
CARBONIO

IMPORTANTE VALORE
ESTETICO E
RICREATIVO

PAESAGGI FORESTALI



AGROBIODIVERSITA'

- ▶ Agrobiodiversità (FAO, 1999)

«La varietà e variabilità di animali, piante, microrganismi sulla terra che sono importanti per il cibo e l'agricoltura e che risultano dalle interazioni tra ambiente, risorse genetiche e pratiche colturali e gestionali usate dagli agricoltori.»



AGROBIODIVERSITÀ



Ogni ecosistema è caratterizzato da un suo livello di biodiversità

Ma in agricoltura quali sono i sistemi a più elevato grado di biodiversità?

Riportiamo qualche esempio...

AGROBIODIVERSITA

- ▶ Esempio di agricoltura intensiva e quindi bassa biodiversità (ciclo monocolturale)



AGROBIODIVERSITA

Esempio di elevata
biodiversità:
coltivazioni estensive
con coltivazioni
arboree



AGROBIODIVERSITA'

- ▶ Questo è un esempio di un ambiente agricolo costituito da un mosaico di usi del suolo, dalle coltivazioni arboree ai pascoli ai boschi, con elevato grado di biodiversità



AGROECOLOGIA

- ▶ Gestione sostenibile di agroecosistemi con ridotti input chimici esterni, controllo biologico dei parassiti. La Biodiversità è importante per il mantenimento della funzionalità dell'agroecosistema

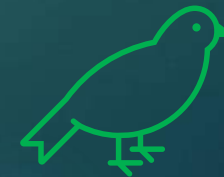
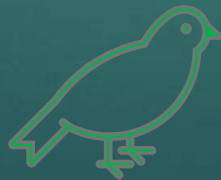
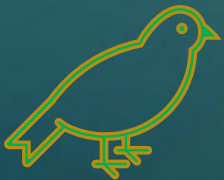


Da cosa è costituita la Rete Natura 2000?

La rete Natura 2000 è costituita da:



- ▶ *Siti di Interesse Comunitario (SIC)*, identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
- ▶ *Zone di Protezione Speciale (ZPS)* istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici



Rete Natura 2000

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse

La Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali (Art. 2 Direttiva Habitat)



Soggetti privati possono essere proprietari di terreni ricadenti in siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico

Rete Natura 2000

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura

*«Nella Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare
non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali»*

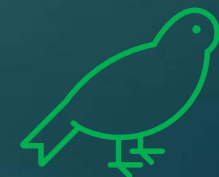
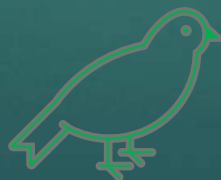
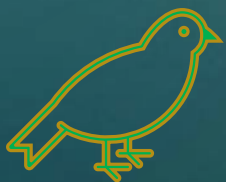
Alle aree agricole sono legate numerose specie vegetali e animali, ormai rare e minacciate. Per poterne garantire la sopravvivenza è necessario proseguire e valorizzare attività tradizionali, vale a dire pratiche agricole come «pascolo» e «agricoltura non intensiva»

SIC, ZSC e ZPS in Italia



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

- ▶ Le Regioni italiane hanno individuato
 - 2347 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 2278 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione
 - 630 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 352 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC



SIC, ZSC e ZPS in Toscana

In attuazione delle Direttive europee e della normativa nazionale di recepimento, la Regione Toscana ha definito la propria rete ecologica regionale composta da Sic, Zps e da ulteriori aree tutelate chiamate Sir - siti di interesse regionale-, queste ultime non comprese nella rete Natura 2000 (LR 30/2015)

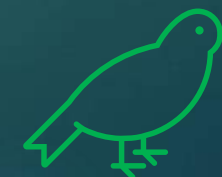
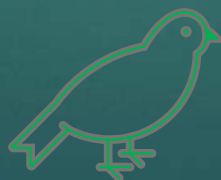
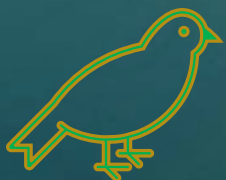


Riferimento web: **SIC, ZSC e ZPS in Toscana**

<https://www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana-2>



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



RETE NATURA 2000

Cosa comprende la Rete Natura 2000 Toscana?

- ▶ E' l'insieme di pSIC, SIC, ZSC e ZPS

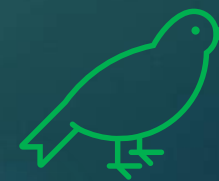
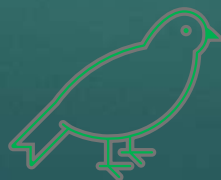
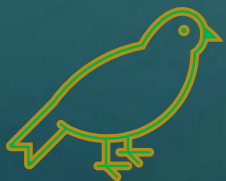
- ▶ Nello specifico 158 siti



Lo sapevi
che ...

Nello specifico si siti
comprendono 774.468 ettari,
pari al 14,2% circa dell'intero
territorio regionale

- ▶ Di cui 10 siti marini designati con Dcr 35/2011, quale primo contributo della Regione Toscana all'estensione a mare della Rete Natura 2000
- ▶ un pSIC marino (Dcr 2/2020).



RETE NATURA 2000

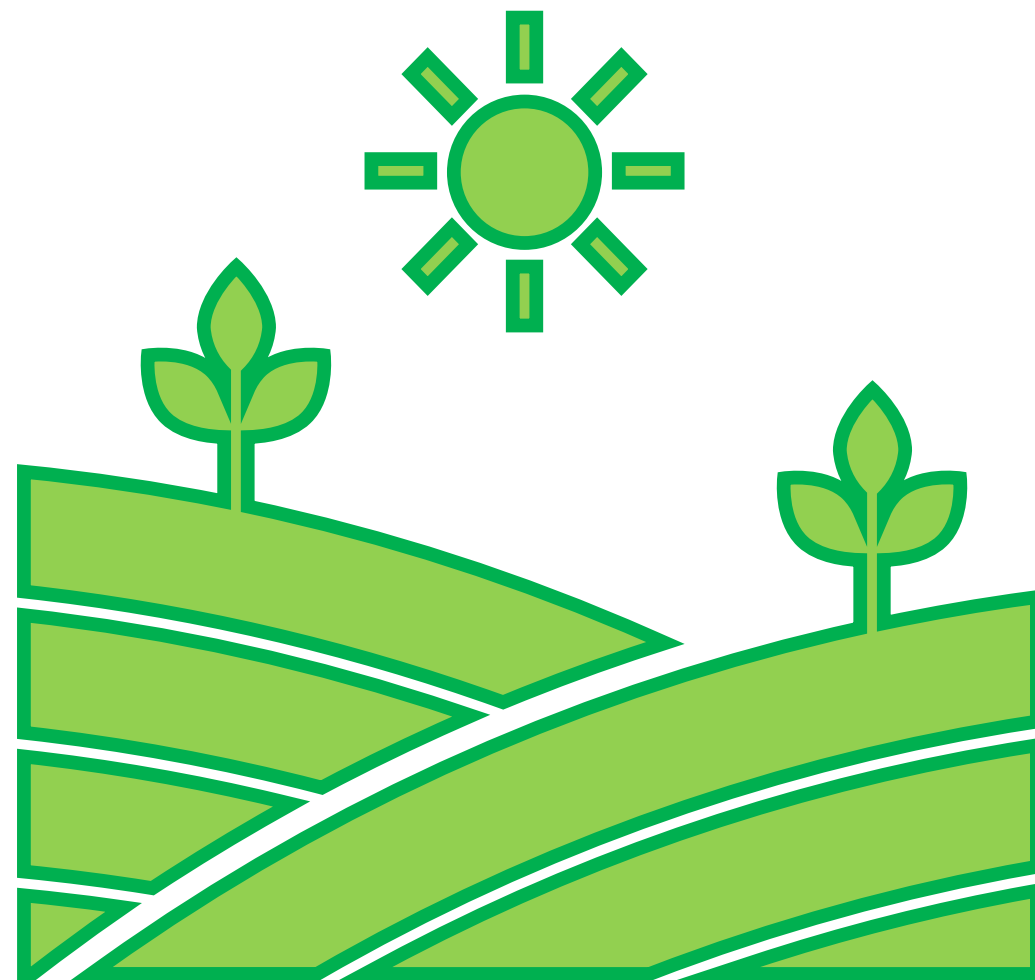
- Tale sistema di aree si sovrappone in gran parte con il Sistema delle aree protette (derivante dall'attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, numero 49 - abrogata e sostituita dalla LR 30/2015)

Numero	Tipologia sito : A= ZPS, B= pSIC, SIC e ZSC, C = ZSC-ZPS	Superficie (ettari)	
		Terrestre	Marina
3	pSIC (Tipo B)	6.095	374.262
2	SIC (Tipo B)	171	2.629
90	ZSC (Tipo B)	207.759	2.6241
19	ZPS (Tipo A)	33.524	16.867
44	ZSC-ZPS (Tipo C)	98.080	44.342

ALCUNE DEFINIZIONI

► COSA SONO LE ZONE SIC?

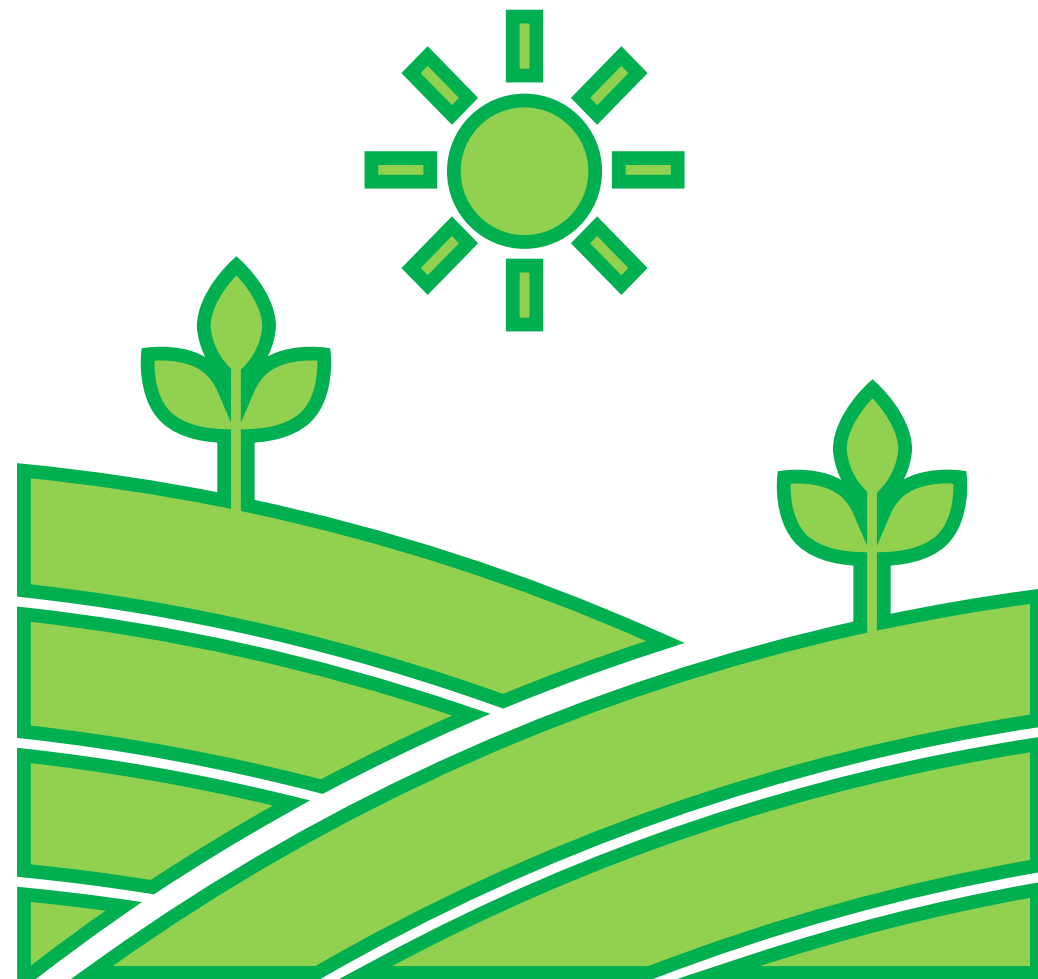
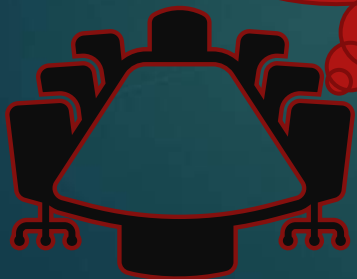
I **SIC** (designati in base alla Direttiva Habitat) sono siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente.



ALCUNE DEFINIZIONI

- SIC/pSIC e ZSC in Toscana sono 139, individuati tra le regioni biogeografiche mediterranea e continentale, per un totale di circa 759.579 ettari

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della normativa vigente, ha massimo sei anni per designare i SIC come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).



ALCUNE DEFINIZIONI

COSA SONO LE ZONE ZSC?

Le ZSC sono di fatto dei Sic a cui sono applicate, entro un termine massimo di 6 mesi dall'istituzione, le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato soddisfacente degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato



ALCUNE DEFINIZIONI

Cosa sono le Zone di Protezione Speciale (ZPS)?

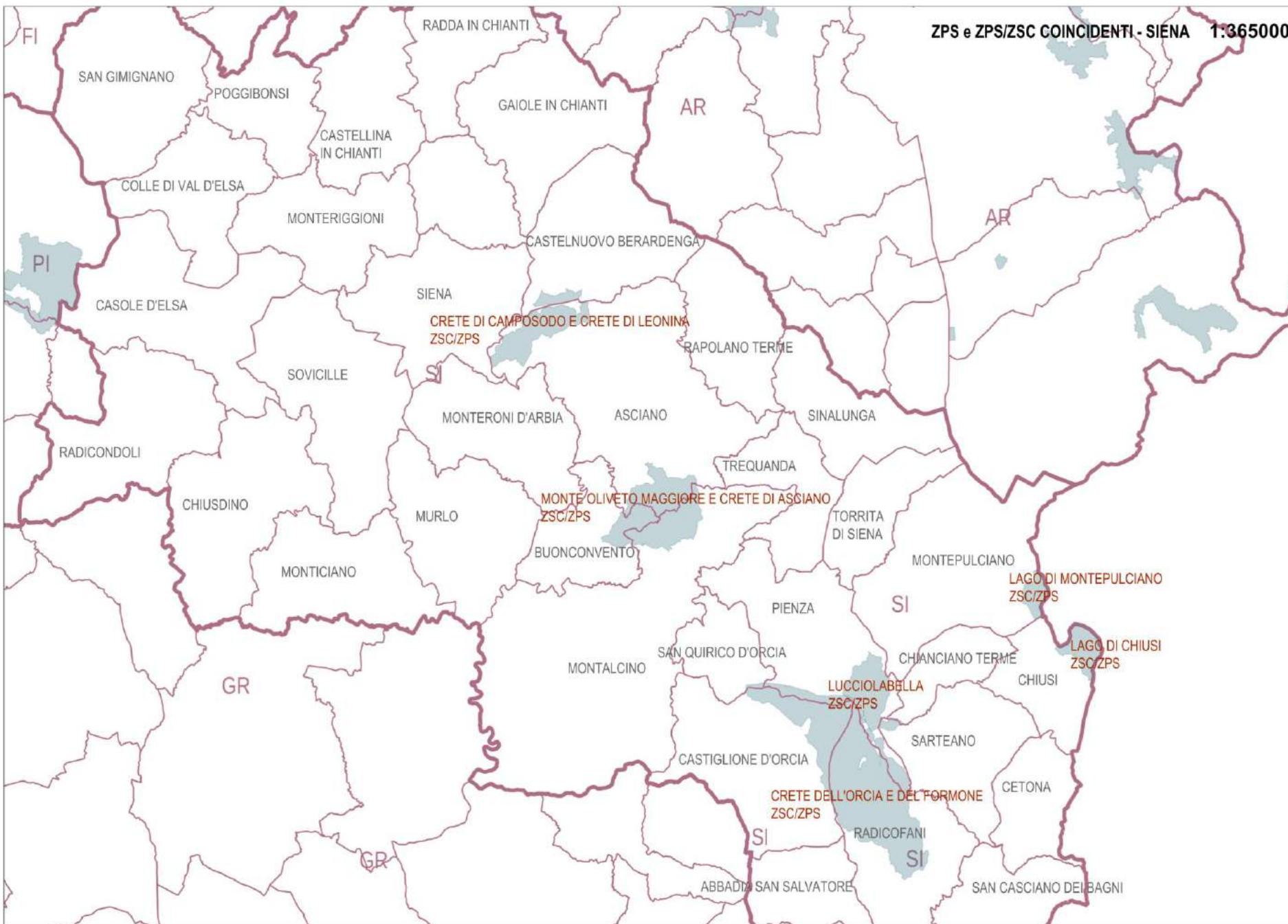


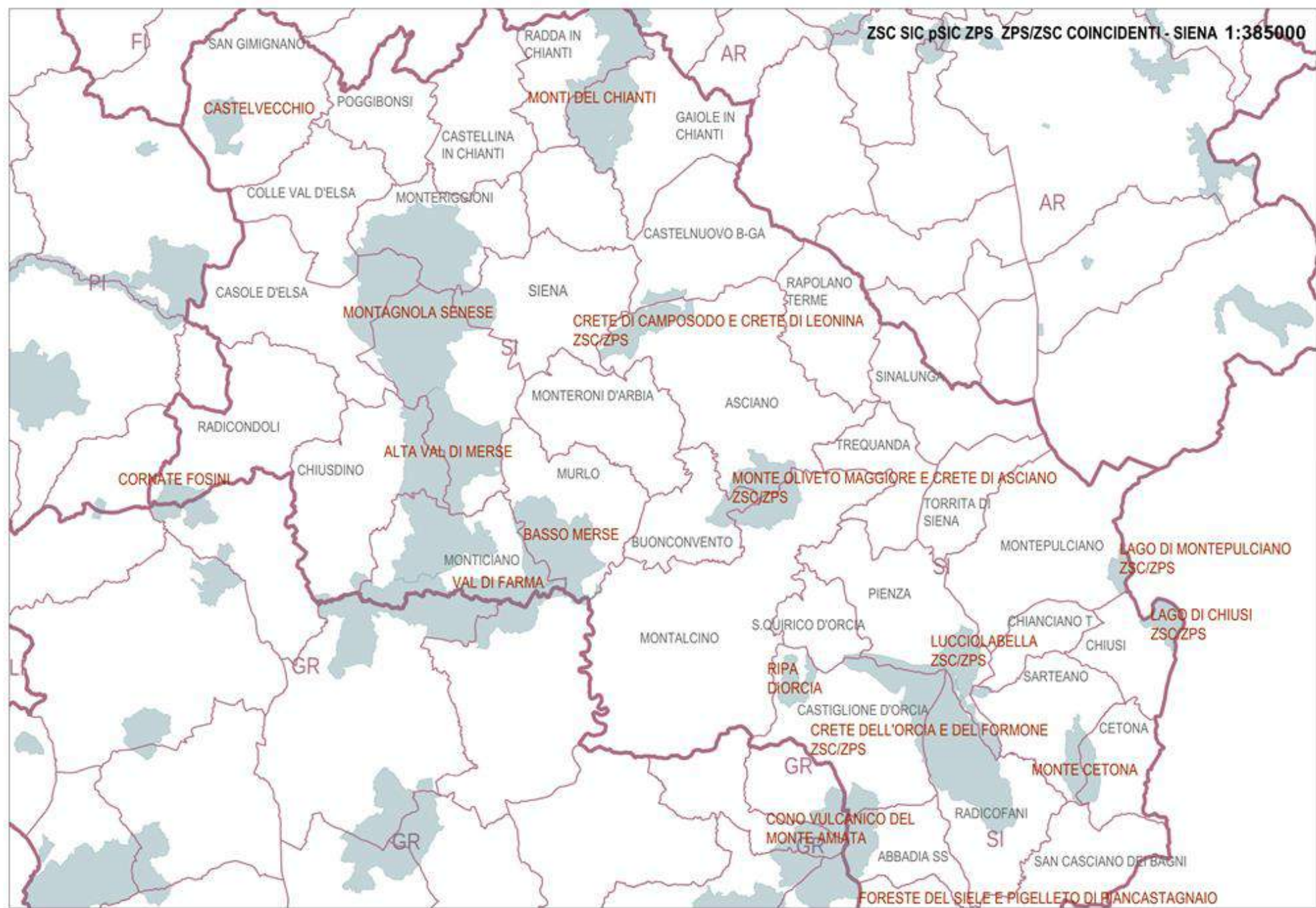
- ▶ *L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" che viene raggiunto sia attraverso la tutela dell'avifauna sia con la protezione dei loro habitat naturali*
- ▶ *Le ZPS in Toscana sono 63 e coprono una superficie di circa 192.813 ha di cui ben 61.209 ha di superficie marina.*
- ▶ **ATTENZIONE:** «Diversamente dai SIC, soggetti alla successiva designazione ministeriale come ZSC, le ZPS mantengono la stessa designazione.»

Le **ZPS** sono previste e regolamentate dalla Direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" (abrogata e sostituita dalla Dir. 2009/147/CE).

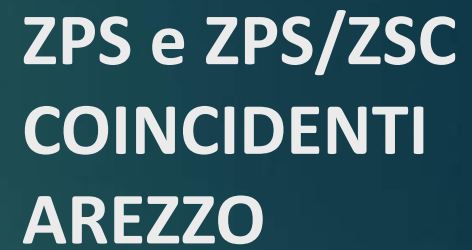
ZPS e ZPS/ZSC COINCIDENTI - SIENA 1:365000

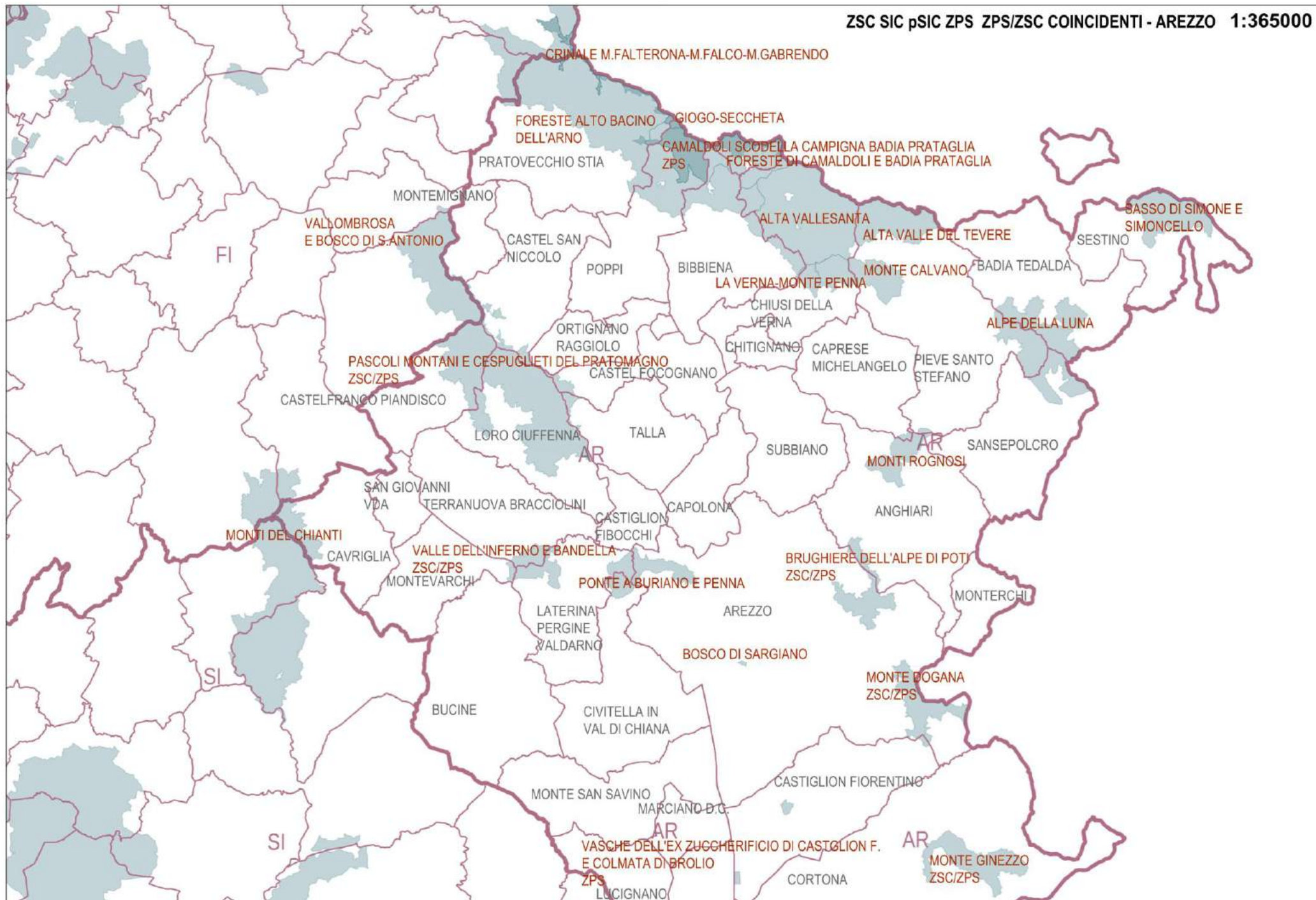
ZPS e ZPS/ZSC COINCIDENTI SIENA





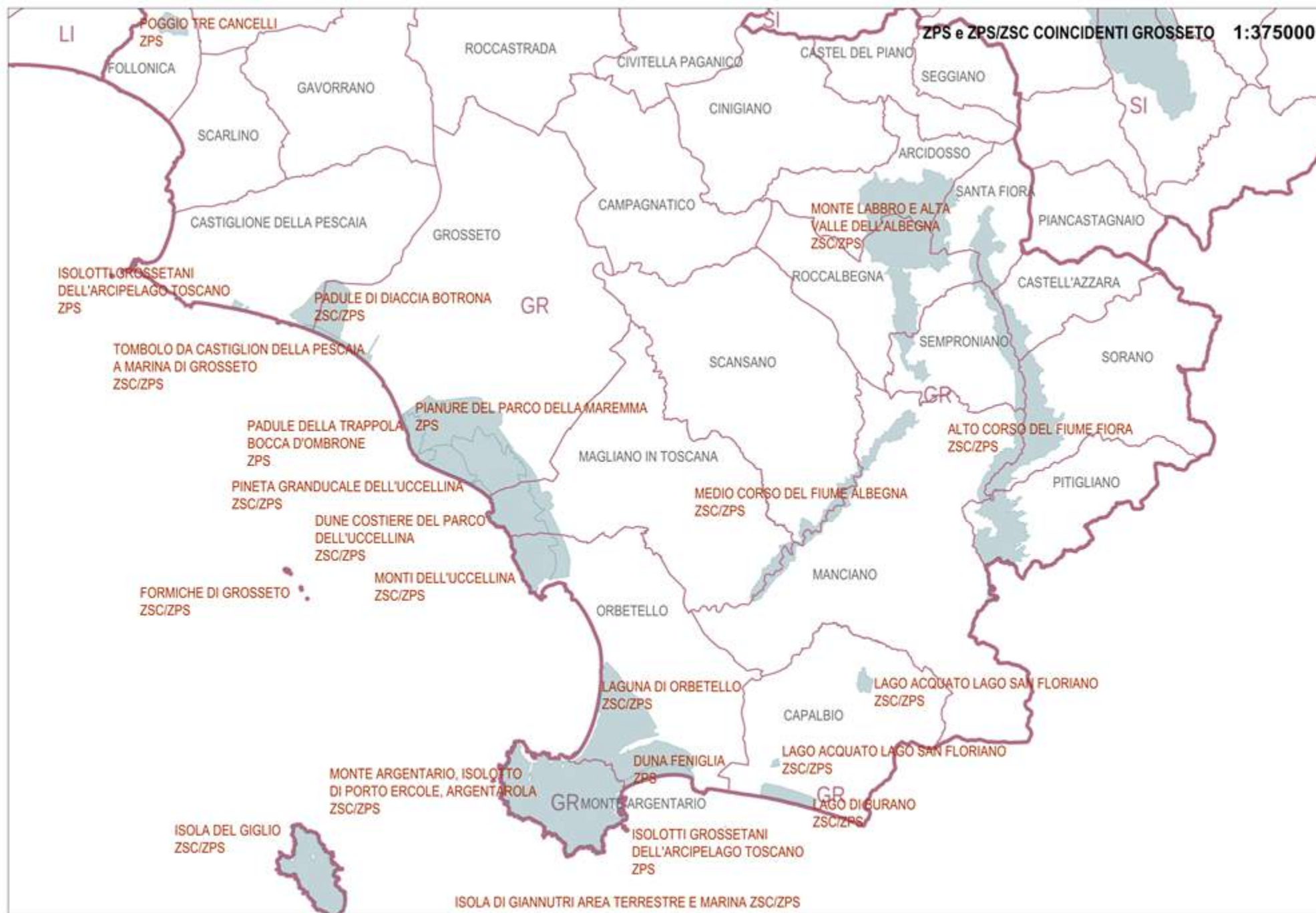
**ZSC SIC pSIC
ZPS e
ZPS/ZSC
COINCIDENTI
SIENA**



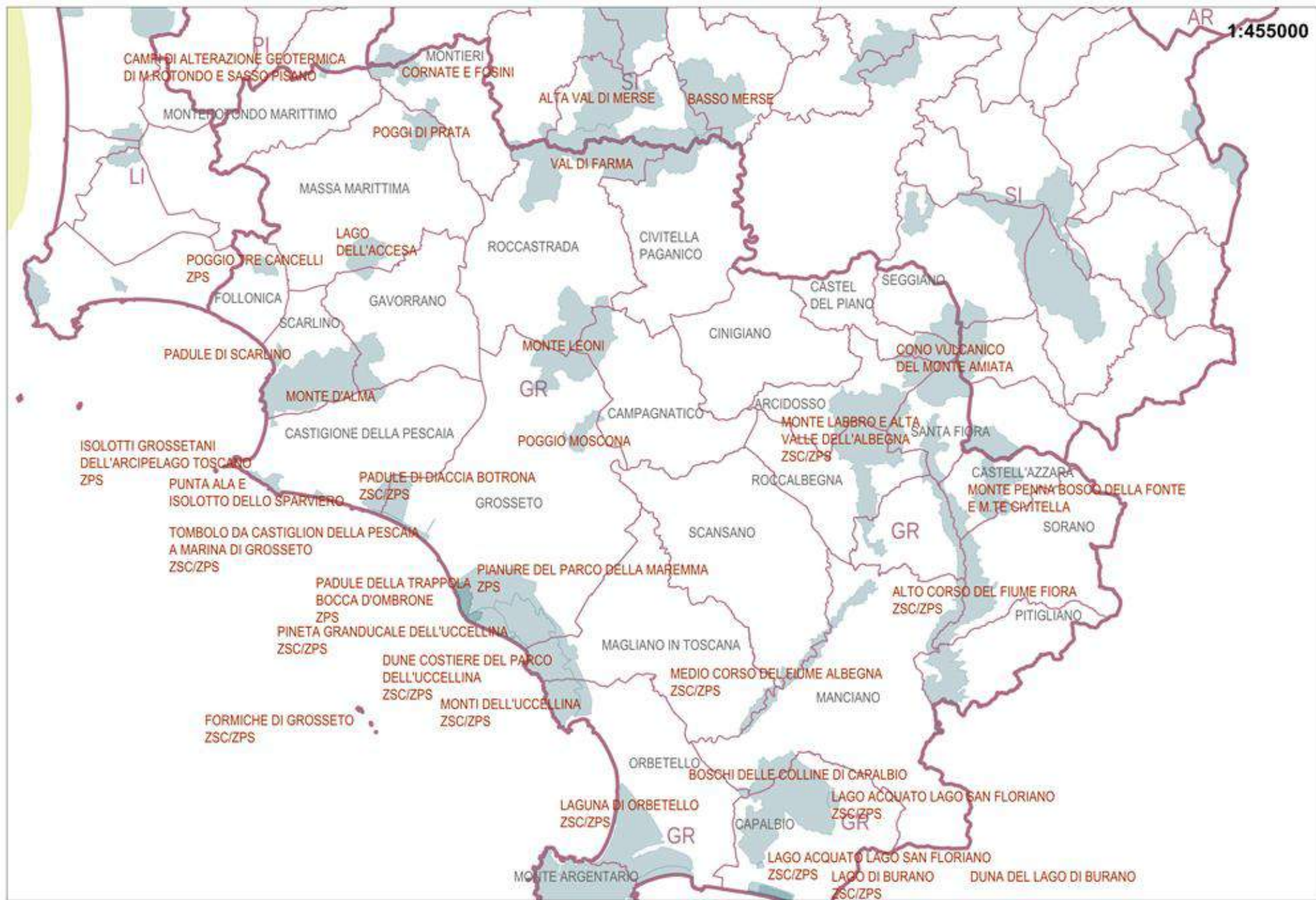


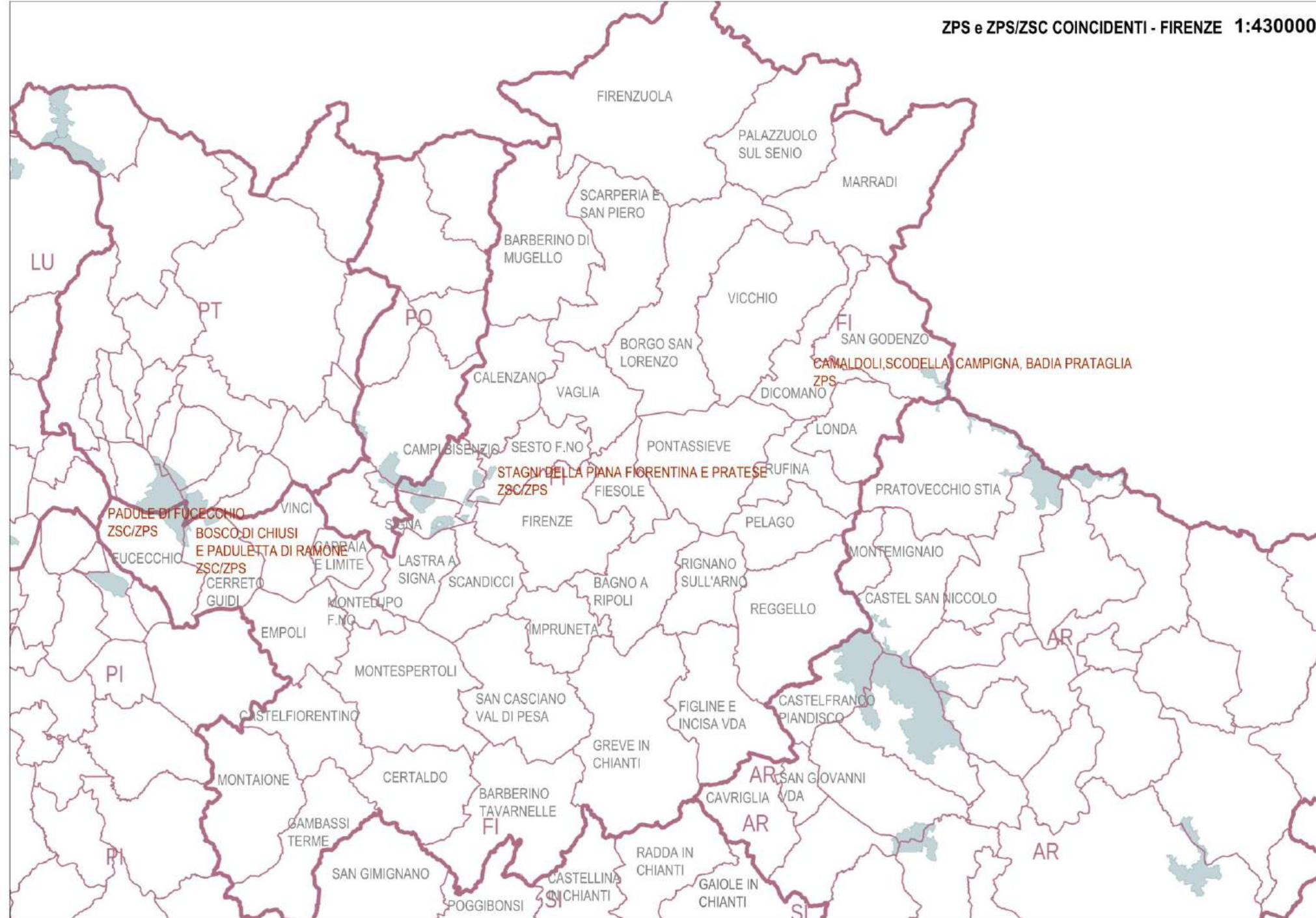
ZSC SIC pSIC
ZPS e
ZPS/ZSC
COINCIDENTI
AREZZO

ZPS e ZPS/ZSC COINCIDENTI GROSSETO

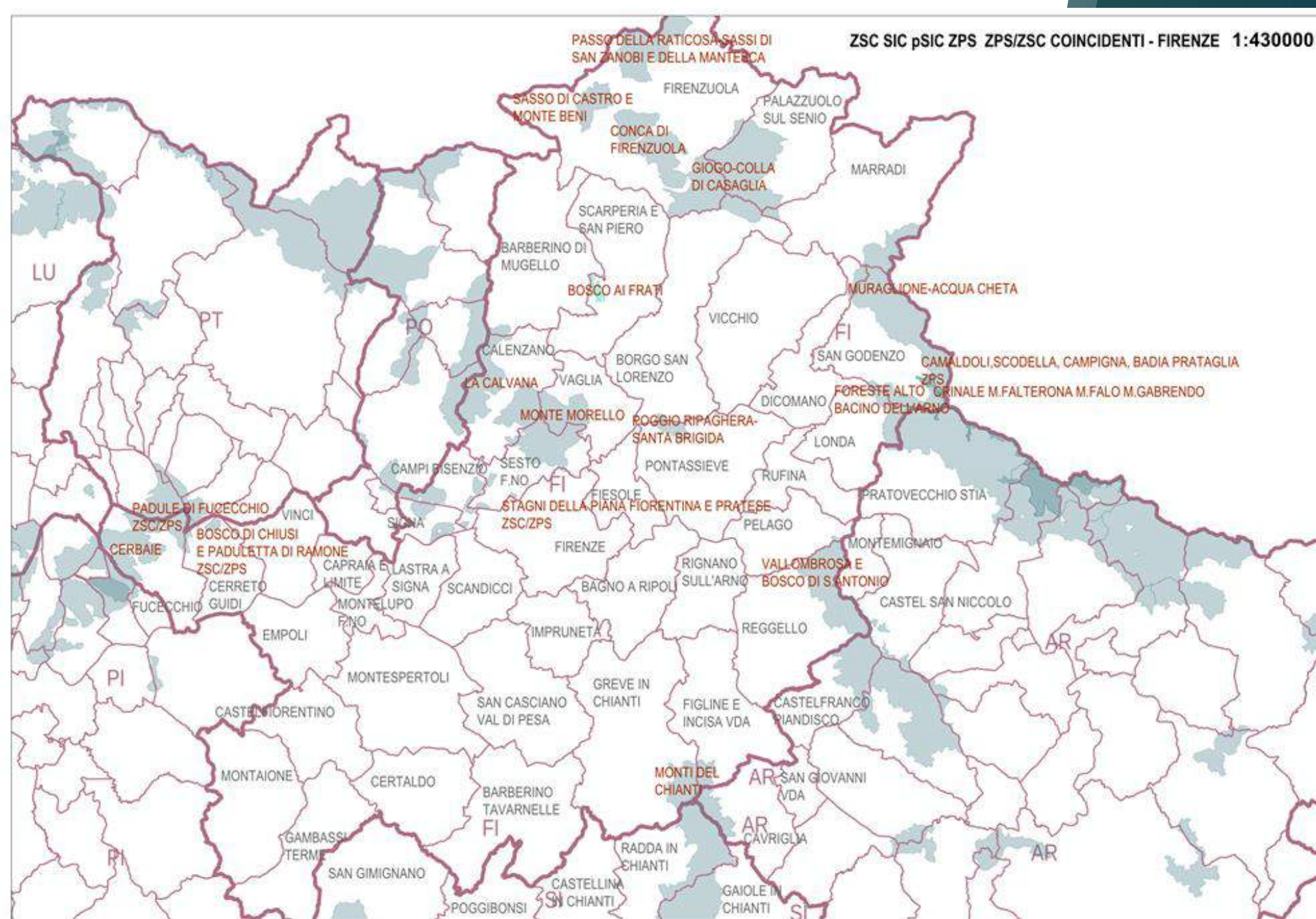


ZSC SIC pSIC ZPS e ZPS/ZSC COINCIDENTI GROSSETO





ZPS e
ZPS/ZSC
COINCIDENTI
FIRENZE



ZSC SIC pSIC ZPS e
ZPS/ZSC
COINCIDENTI
FIRENZE

Biodiversità (RIF. Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

- **CGO2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Campo di applicazione

in sintesi

- tutte le superfici agricole e forestali
- L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli



CGO2 - Direttiva 2009/147/CE –del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

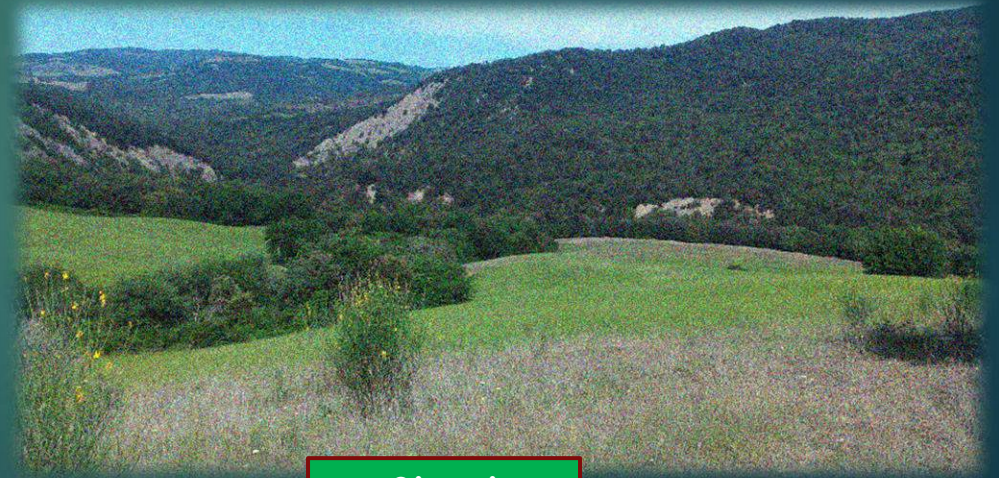
► Descrizione degli impegni

All'interno delle ZPS si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui agli art. 3, 4 e 5 comma 1, lettera k), p), q), r), s), t), e comma 2 lettera b) del DM 17 ottobre 2007 n.184 come recepiti dall'allegato A della DGR 454/08 in particolare:

- 1) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti
- 2) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.



Stagno/pozza
di abbeverata



Siepi

CGO2 - Direttiva 2009/147/CE –del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

3) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una **gestione economicamente sostenibile**

4) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali

5) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 (**pascolo permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più**) ad altri usi;



Terrazzamenti e
ciglionamenti

CGO2 - Direttiva 2009/147/CE –del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

► Descrizione degli impegni

6) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto b);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

CGO2 - Direttiva 2009/147/CE –del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

- ▶ 7. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

Fuori dalle ZPS:

Non eliminare alberi isolati, siepi e filari ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA7. In caso di loro eliminazione viene verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia necessaria

DEROGHE PER L'IMPEGNO 7

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario per l'eliminazione degli elementi, riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
3. interventi di eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo), effettuati per l'ordinaria manutenzione dei terreni agricoli.

- *In presenza dei piani di Gestione valgono le prescrizioni sopra riportate e quelle specifiche dettate dai Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 454/08 DGR n.644/04 e DGR n.1006/2014 e loro eventuali modifiche ed integrazioni*

IN SINTESI



- In ZPS rispetto di misure di conservazione in vigore nelle zone di protezione Speciale
- Fuori dalle ZPS non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi

INDICI DI VERIFICA

- *Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo*

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'	X	X	X
DURATA		X	X

INDICI DI VERIFICA

Effetti extra- aziendali

- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano realtà fuori dal perimetro dell'azienda

Inadempienza ripetuta

- Accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi rispetto ad uno stesso criterio o norma

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Inadempienze di importanza minore

- Infrazione di lieve entità che può essere sanata con un'azione correttiva

Intenzionalità

- Il carattere di intenzionalità viene attribuito in casi particolari quando viene rilevata reiterazione o superamento di parametri specifici di alcuni CGO o BCAA



CGO3 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

► Dove si applica?

Su tutte le superfici agricole e forestali appartenenti ai SIC/ZSC

► Descrizione degli impegni

All'interno delle dei SIC/ZSC si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui all'art.2 del DM 17 ottobre 2007 n.184 e s.m. in particolare:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
2. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

CGO3 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

- ▶ 3. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
- ▶ 4. Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 (pascolo permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più) ad altri usi.



CGO3 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

- ▶ 5. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:
 - a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Deroghe

Relativamente all'impegno 5, sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.



CGO3 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

6. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

Gli impegni derivanti dalle misure di conservazione e dalle misure sito specifiche di cui alla D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" e alla D.G.R. n. 505 del 17 maggio 2018 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30- Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura2000 e delle relative perimetrazioni" sono quelli elencati nell'allegato A – Elenco impegni CGO3 della DGR 730/2020 e che indichiamo tra gli impegni di verifica ai seguenti punti:

- dal punto 6 al 25 (gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.1223/2015)
- dal punto 26 al 40 (gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.505/2018).

Per i suddetti impegni l'Organismo pagatore usufruisce degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e/o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Ambiente ed Energia competente in materia".

- In presenza dei piani di Gestione valgono gli impegni sopra indicati e le prescrizioni specifiche presenti nei Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR n. 644/04, DGR n.1006/2014 e DGR n.1223/2015 .

IN BREVE



Rispetto delle misure di conservazione in vigore nei
Siti di Importanza Comunitaria

INDICI DI VERIFICA

- Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'	X	X	X
DURATA		X	X

INDICI DI VERIFICA

► Per ogni caso specifico possono essere considerati i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

A) Effetti extra- aziendali → Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano realtà fuori dal perimetro dell'azienda

B) Inadempienza ripetuta → Accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi rispetto ad uno stesso criterio o norma

C) Inadempienze di importanza minore → Infrazione di lieve entità che può essere sanata con un'azione correttiva

D) Intenzionalità → Il carattere di intenzionalità viene attribuito in casi particolari quando viene rilevata reiterazione o superamento di parametri specifici di alcuni CGO o BCAA



Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

- Dove si applica? Su tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588.

In sintesi → tutte le superfici agricole

BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

► Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio regionale si prevede il seguente impegno:

1. la non eliminazione di alberi monumentali (L.r. n. 60/1998), muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati (tutelati nell'ambito della CGO 2) o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
2. Gli interventi di potatura non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilito nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.



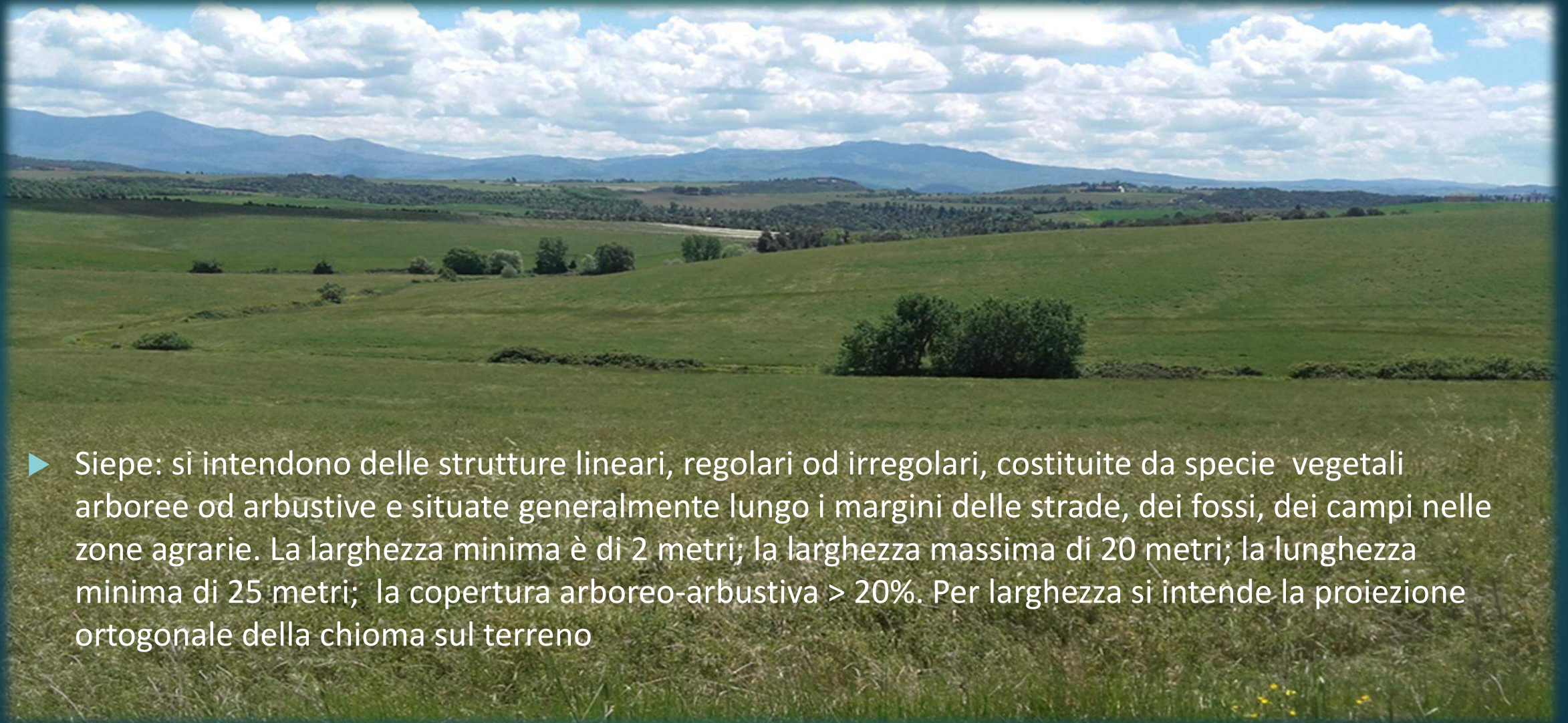
.....ALCUNE DEFINIZIONI

- **Elementi lineari:** ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie)



- Filare: si intende un andamento lineare o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati)





- Siepe: si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva $> 20\%$. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno



- **Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche: si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e i canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri**



- Stagni: i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

DEROGHE

- ▶ a) Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- ▶ b) Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- ▶ c) Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- ▶ d) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
- ▶ e) In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

NOTA BENE

Le deroghe di cui ai punti b), c) e d) non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

INDICI DI VERIFICA

- Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'		X	X
DURATA	X	X	X

INDICI DI VERIFICA

Per ogni caso specifico possono essere considerati i seguenti ulteriori elementi di valutazione

- ▶ Effetti extra- aziendali: Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano realtà fuori dal perimetro dell'azienda
- ▶ Inadempienza ripetuta: Accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi rispetto ad uno stesso criterio o norma
- ▶ Inadempienze di importanza minore: Infrazione di lieve entità che può essere sanata con un'azione correttiva
- ▶ Intenzionalità : Il carattere di intenzionalità viene attribuito in casi particolari quando viene rilevata reiterazione o superamento di parametri specifici di alcuni CGO o BCAA



AIDA



Regione Toscana



Seminario
VAL D'ORCIA E CONDIZIONALITA'

SUOLO E STOCK DI CARBONIO

Relatore
Dott.ssa Claudia Giannetti

Condizionalità



SUOLO E STOCK DI CARBONIO

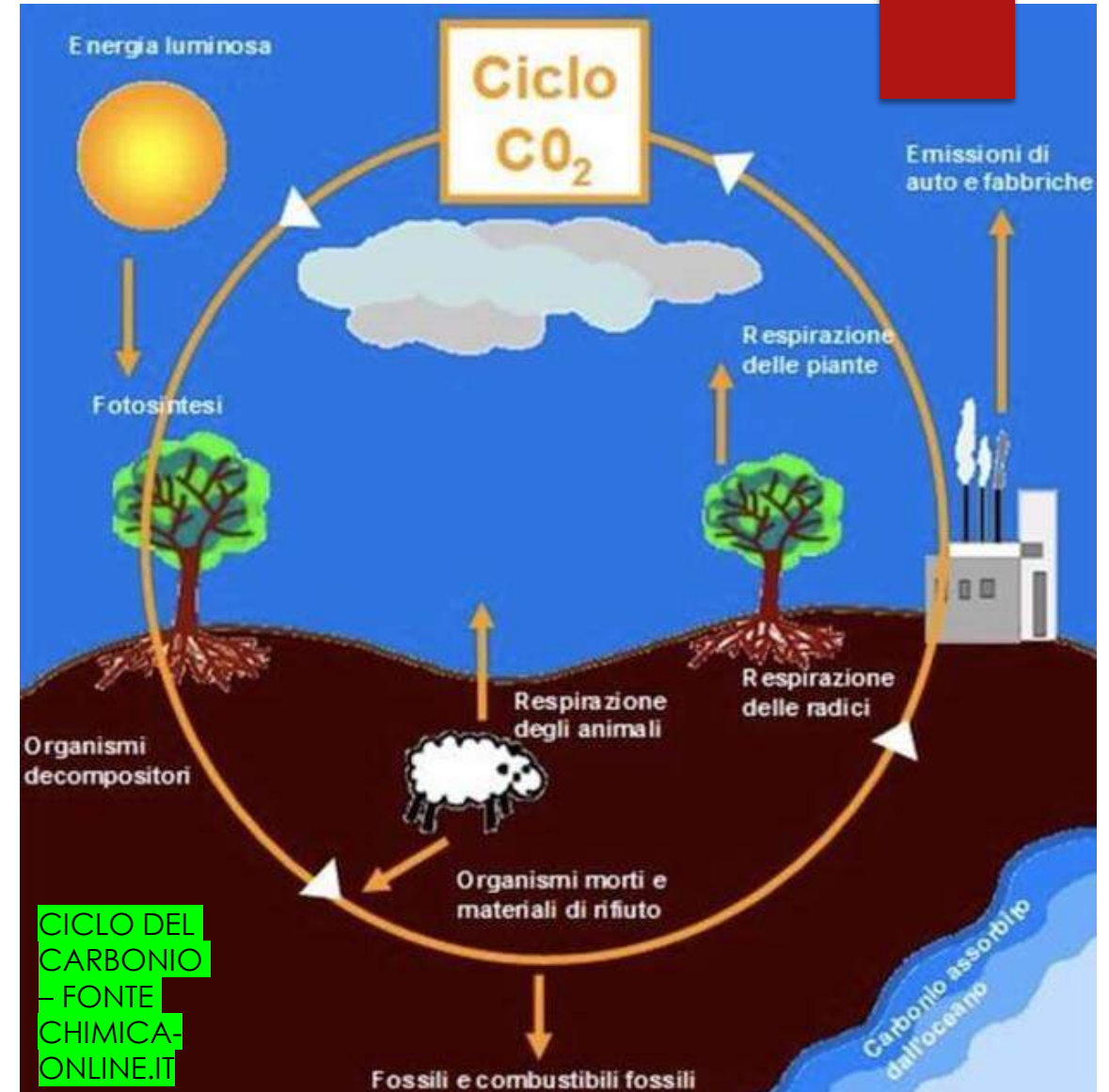
BCAA 4 COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

BCAA 5 GESTIONE MINIMA DELLE TERRE PER LIMITARE L'EROSIONE

BCAA 6 MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO

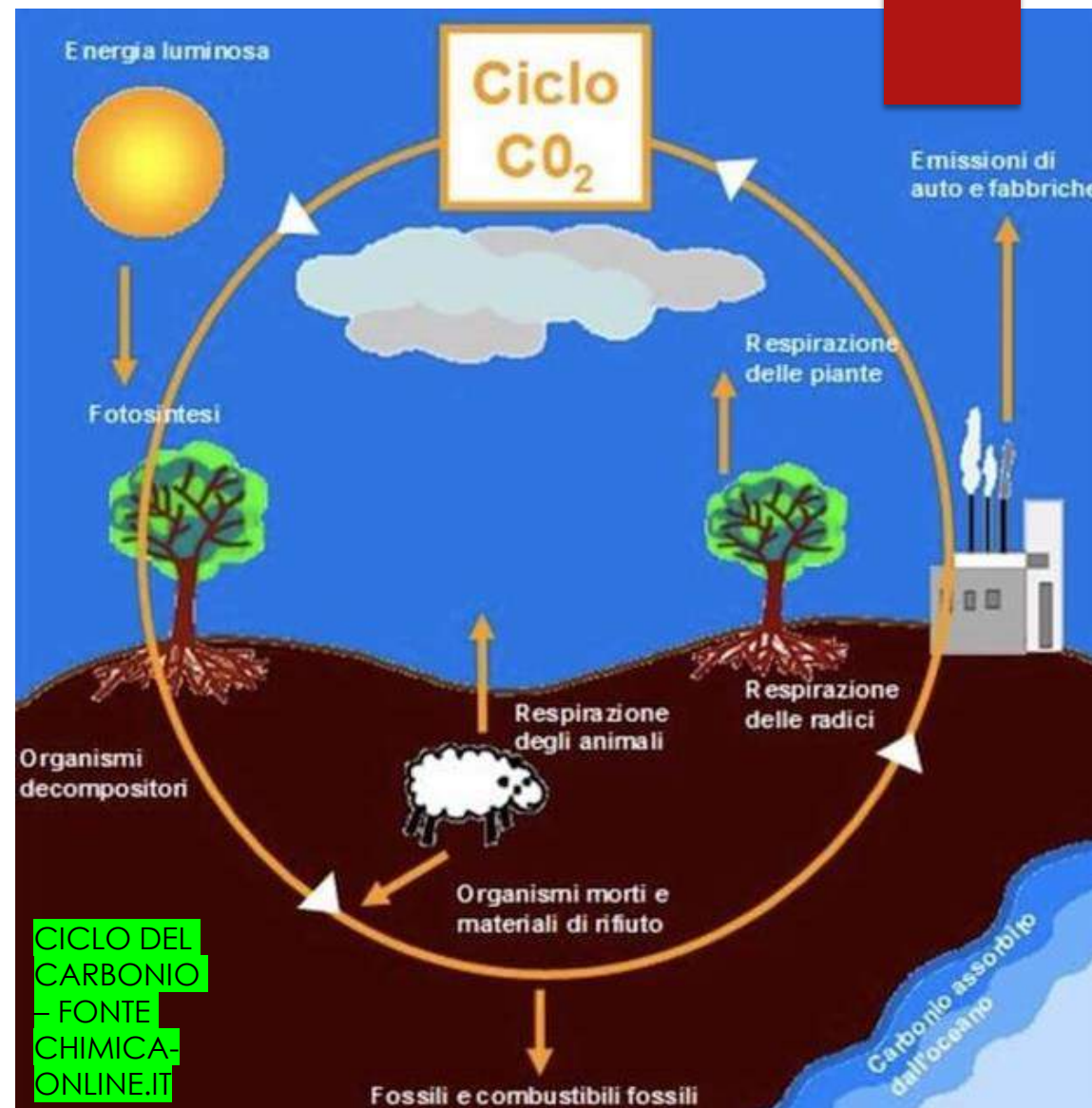
CICLO DEL CARBONIO

- I terreni e gli oceani rappresentano la più grande riserva di carbonio
- La piante utilizzano la CO₂ presente in atmosfera per sintetizzare carboidrati e molecole organiche



CICLO DEL CARBONIO

- Le piante assorbono CO_2 dall'atmosfera e la utilizzano con la fotosintesi per la produzione di composti organici. Con la decomposizione del materiale vegetale il carbonio è trasferito nel suolo, parte del carbonio è rilasciato in atmosfera come CO_2 ed in parte è convertito in composti organici che rimangono nel terreno



TURNOVER DEL CARBONIO

In
definitiva

L'EVOLUZIONE DEI TERRENI DUNQUE SI ATTUA ATTRAVERSO UN PROCESSO CICLICO DI INTERAZIONE TRA LE RADICI CHE ASSORBONO ACQUA ED ELEMENTI NUTRITIVI DAL SUOLO, L'ACCUMULO E LA DECOMPOSIZIONE DELLA BIOMASSA DA PARTE DEGLI ORGANISMI DEL SUOLO

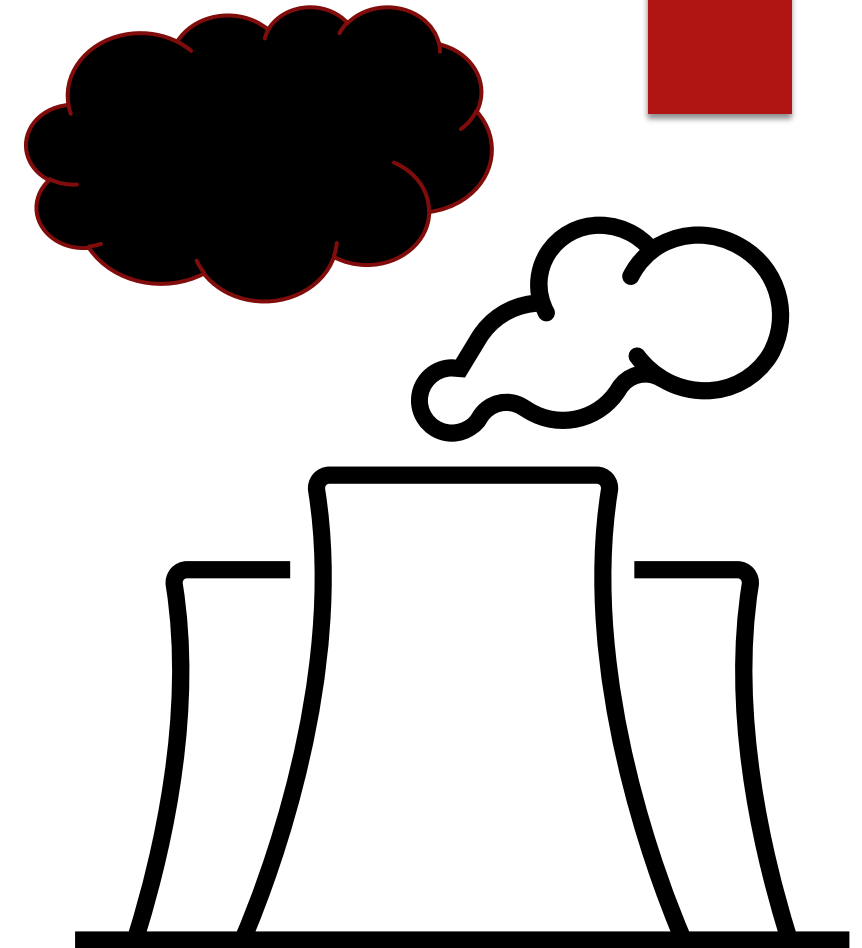
CON LA FOTOSINTESI I VEGETALI UTILIZZANO ANIRIDE CARBONICA MENTRE CON LA RESPIRAZIONE VIENE PRODOTTA ANIDRIDE CARBONICA COME ANCHE DURANTE I PROCESSO DI DECOMPOSIZIONE DELLA BIOMASSA.

O₂

CO₂

IL RUOLO DELL'AGRICOLTURA NEL BILANCIO DEL CARBONIO

- ▶ I FLUSSI TRA ATMOSFERA, CONTINENTI ED OCEANI MOLTO PROBABILMENTE ERANO BILANCIATI FINO ALL'INIZIO DELL'ERA INDUSTRIALE MA IN SEGUITO IL CONTENUTO DI CO₂ E' ANDATO CRESCENDO IN CONSEGUENZA DI AZIONI ANTROPICHE QUALI USO DI COMUSTIBILI FOSSILI, DISBOSCAMENTO, PRATICHE AGRICOLE.
- ▶ LA CO₂ FISSATA DALLE COLTURE (MOLTE DELLE QUALI ANNUALI) NON RIESCE A COMPENSARE LA PERDITA DOVUTA ALLA CO₂ RILASCIATA DAL TERRENO IN PARTICOLARE A SEGUITO DI PRATICHE COME LE FREQUENTI ARATURE.
- ▶ LA PRATICA DEL DISBOSCAMENTO CAUSA NON SOLO IL RILASCIO DEL CARBONIO CONTENUTO NEL LEGNO MA ANCHE L'OSSIDAZIONE DELL'HUMUS QUALORA I TERRENI VENGANO UTILIZZATI A FINI AGRICOLI O URBANISTICI.





LA QUANTITA' DI BIOMASSA NEL TERRENO AUMENTA
PASSANDO DA UN SISTEMA AGRICOLO CON PRODUZIONI
A CICLO ANNUALE.....

A landscape photograph showing a transition from agriculture to forestry. The foreground is a large field of golden-brown harvested grain. In the middle ground, there are two distinct areas circled in red. The area on the left is a dense forest of green trees, labeled 'SISTEMA AGRICOLO FORESTALE'. The area on the right is a field of green crops, possibly vines or olives, labeled 'SISTEMA AGRICOLO PLURIENNALE'. In the background, there are rolling hills and mountains under a cloudy sky.

SISTEMA AGRICOLO FORESTALE

SISTEMA AGRICOLO PLURIENNALE

...AD UN SISTEMA AGRICOLO PLURIENNALE (COLTURE ARBOREE TIPO VIGNETI ED OLIVETI) FINO AD ARRIVARE AD UN SISTEMA FORESTALE



SISTEMA AGRICOLO FORESTALE

SISTEMA AGRICOLO PLURIENNALE

DA QUI SI EVINCE L'IMPORTANZA DELLA GESTIONE DEI SUOLI CHE PUO' CONTRIBUIRE IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA CONSERVAZIONE PER LUNGHI PERIODI DEL CARBONIO NEL TERRENO ATTRAVERSO DELLE STRATEGIE CHE VANNO DALLE LAVORAZIONI DEL TERRENO CON LE GESTIONE DEI RESIDUI COLTURALI, GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, INERBIMENTI DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE

BCAA4 - Copertura minima del suolo (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), occorre assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

Ambito di applicazione

- Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi
- Tutte le superfici agricole



BCAA4 - Copertura minima del suolo (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

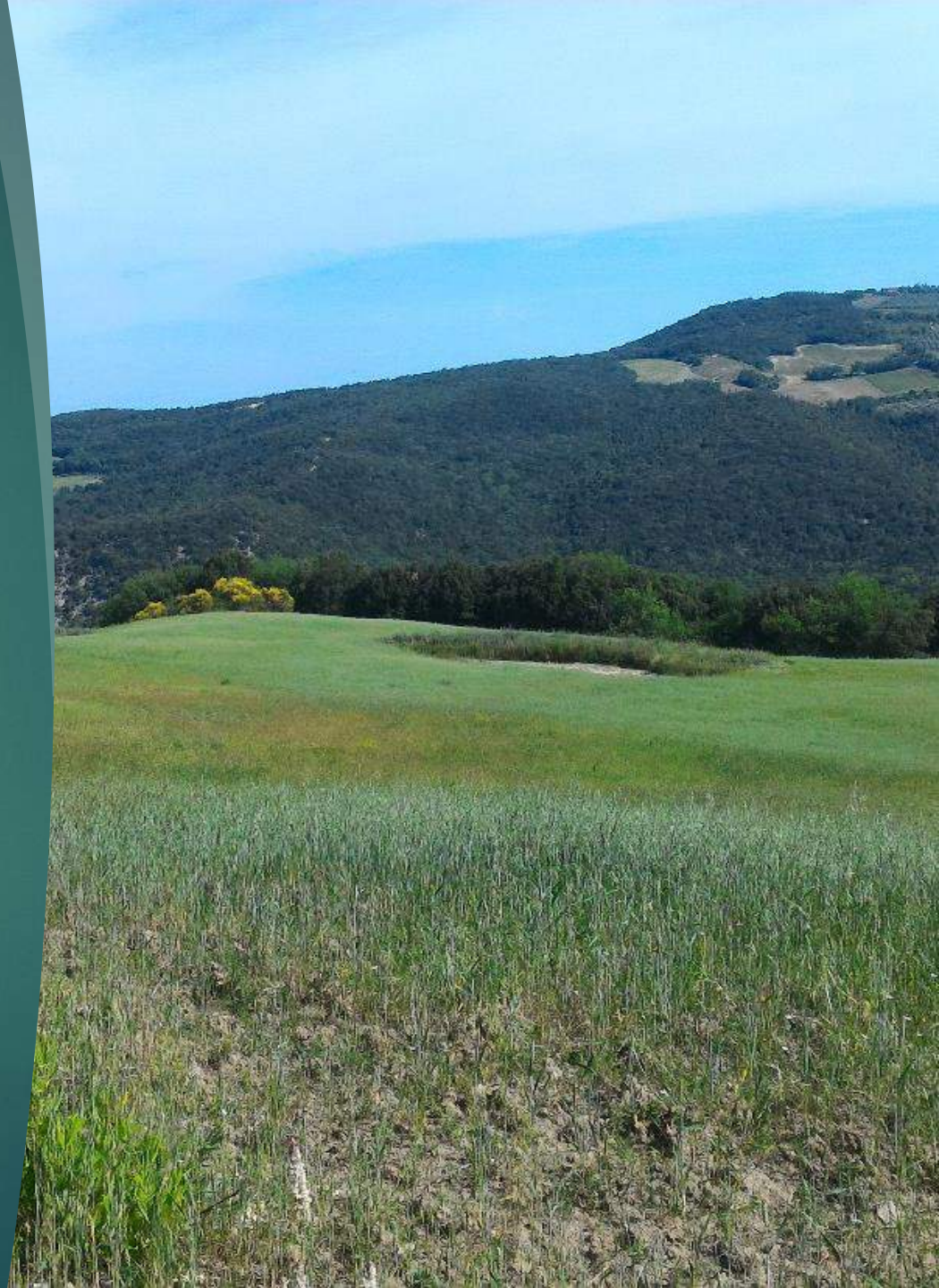
► b) per tutte le superfici agricole che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) ovvero fenomeni di soliflusso, occorre:

– assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

oppure, in alternativa,

– adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Per tecniche di protezione del terreno sono da intendere quelle operazioni che praticano dei tagli verticali, relativamente profondi, del terreno sodo tali da non alterarne il profilo. Gli interventi quali la discissura o la ripuntatura non provocano il rivoltamento del terreno lavorato e non ne alterano la successione degli strati.



BCAA4 - Copertura minima del suolo (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

IN BREVE

- ▶ Assicurare la presenza di una copertura vegetale per i seminativi ritirati dalla produzione
- ▶ Assicurare la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, adottare **tecniche per la protezione del suolo** per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi

BCAA4 - Copertura minima del suolo (FONTE
Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

DEROGHE PUNTO A

Sono ammesse le seguenti deroghe in
relazione all'impegno «A»

- a) la pratica del sovescio, in presenza di
specie da sovescio o piante biocide
- b) per terreni interessati da interventi di ripristino
di habitat e biotopi;
- c) nel caso di colture a perdere per la fauna,
lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7
marzo 2002;



BCAA4 - Copertura minima del suolo (FONTE
Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

DEROGHE PUNTO A

d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

e) nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio



DEROGHE PUNTO A

- ▶ f) a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

DOVE VIENE APPLICATA QUESTA DEROGA?



Isola d'Elba: comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Porto Azzurro e Rio Marina, Isola di Pianosa, isola di Capraia, isola del Giglio, Isola di Monte Cristo e isola di Giannutri, Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Caparbio, Scarlino e Monte Argentario.

DEROGHE PER IMPEGNI A) E B)

- ▶ Per entrambi gli impegni a) e b), è ammessa la seguente deroga:

g) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

In relazione all'impegno b) è ammessa la seguente deroga:

- ▶ h) Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



INDICI DI VERIFICA

- Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'		X	X
DURATA		X	X

INDICI DI VERIFICA

- ▶ Per ogni caso specifico possono essere considerati i seguenti ulteriori elementi di valutazione

Effetti extra- aziendali

Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano realtà fuori dal perimetro dell'azienda

Inadempienza ripetuta

Accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi rispetto ad uno stesso criterio o norma

Inadempienze di importanza minore

Infrazione di lieve entità che può essere sanata con un'azione correttiva

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità viene attribuito in casi particolari quando viene rilevata reiterazione o superamento di parametri specifici di alcuni CGO o BCAA

BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

Ambito di applicazione →

- Superfici agricole a seminativo
- Tutte le superfici agricole (qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti non comprese nell'avvicendamento delle colture aziendali)

Descrizione della Norma e degli impegni →

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano i seguenti impegni:

- ▶ a) la realizzazione di solchi acquai temporanei
- ▶ b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- ▶ c) la manutenzione della rete idraulica scolante aziendale e della baulatura

BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

Impegno a)

Prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, e tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti l'impegno prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con le seguenti caratteristiche:

- avere un andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. In funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento;
- avere distanza tra loro non superiore a 80 metri;
- essere realizzati in concomitanza delle semine.



Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

-

► DEROGHE

Impegno a):

- a) laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- b) laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei;
- c) presenza di zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione (fogli di mappa di cui all'allegato 3 della DGR n.949/2007).

Nei suddetti casi, in alternativa ai solchi acquai, in considerazione dell'acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare le **fasce inerbite** con le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri 5;
- realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza ad una distanza tra loro non superiore a m 60;

BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)



► **Impegno b)**

Prevede il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

► **Deroghe Impegno b):**

d) in caso di livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

► Impegno c)

Prevede la manutenzione della rete idraulica scolante aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.



BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

► Derghe

Impegno c):

e) sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE;

f) in presenza di drenaggio sotterraneo;

g) in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia.

E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

NOTA
BENE

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

La Norma si intende rispettata quando:

- il controllore riscontra all'interno degli appezzamenti la presenza di solchi acquai o fasce inerbite, realizzati con le modalità e le caratteristiche previste, anche in presenza di fenomeni erosivi;**
- il controllore riscontra, all'interno degli appezzamenti interessati, l'assenza di fenomeni erosivi anche in mancanza dei solchi acquai o delle fasce inerbite.**

DEFINIZIONI

Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;



DEFINIZIONI

- Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline;
- Baulatura: sagomatura del terreno, realizzata e mantenuta tramite l'aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali verso la rete di sgrondo



COSA BISOGNA FARE?

► In sintesi:

- Realizzazione di solchi acquai
- Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura



INDICI DI VERIFICA

- Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'	X	X	X
DURATA	X	X	X

INDICI DI VERIFICA

- ▶ Per ogni caso specifico possono essere considerati i seguenti ulteriori elementi di valutazione

Effetti extra- aziendali

Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano realtà fuori dal perimetro dell'azienda

Inadempienza ripetuta

Accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi rispetto ad uno stesso criterio o norma

Inadempienze di importanza minore

Infrazione di lieve entità che può essere sanata con un'azione correttiva

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità viene attribuito in casi particolari quando viene rilevata reiterazione o superamento di parametri specifici di alcuni CGO o BCAA

BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate (FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)



► *Dove si applica ?* → Superfici agricole a seminativo

Descrizione della Norma e degli impegni:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

Pertanto la presente norma stabilisce il seguente impegno:

1) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie

Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
(FONTE Decreto ARTEA n. 140 del 09/10/2020)

In breve...

Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo



DEROGHE

In generale sono concesse deroghe per superfici investite a riso, particolari esigenze fitosanitarie, fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nel rispetto delle norme regionali in materia.

INDICI DI VERIFICA

- Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'		X	X
DURATA	X	X	

INDICI DI VERIFICA

- ▶ Per ogni caso specifico possono essere considerati i seguenti ulteriori elementi di valutazione

Effetti extra- aziendali

Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano realtà fuori dal perimetro dell'azienda

Inadempienza ripetuta

Accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi rispetto ad uno stesso criterio o norma

Inadempienze di importanza minore

Infrazione di lieve entità che può essere sanata con un'azione correttiva

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità viene attribuito in casi particolari quando viene rilevata reiterazione o superamento di parametri specifici di alcuni CGO o BCAA

Le norme di prevenzione della Toscana per abbruciamenti e accensione fuochi



Toscana Notizie



Regione Toscana



ABBRUCIAMENTI DI RESIDUI VEGETALI

Divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento su tutto il territorio

**PERIODO A RISCHIO
DI INCENDIO
(1/7 - 31/8
salvo proroghe)**

1

Tutti gli abbruciamenti devono essere sempre eseguiti in **assenza di vento** (quando la colonna di fumo sale verticalmente)

2

Per abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è **necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio**

3

Adottare le opportune **precauzioni**:

Limitare il materiale da bruciare in **piccoli cumuli**

Utilizzare **spazi ripuliti**

Operare in presenza di un adeguato numero di persone e **mai da soli**

Osservare la **sorveglianza della zona** fino al completo spegnimento dell'abbruciamento

**PERIODO
NON A RISCHIO
DI INCENDIO**

ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO

L'accensione fuochi è consentita **esclusivamente**:

- 1** Per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
- 2** Nelle aree **attrezzate**, nel rispetto delle prescrizioni

L'accensione fuochi è consentita:

- 1** Per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
- 2** Nelle aree **attrezzate**, nel rispetto delle prescrizioni
- 3** Limitatamente al **riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali e nel rispetto delle precauzioni** (spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazione del fuoco, costante sorveglianza)

In **deroga**, l'ente competente può sempre autorizzare:

- Manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici
- Attività in campeggi anche temporanei

BUONE PRATICHE

1 Quando c'è vento non bruciare mai residui vegetali

2 Se fai un picnic, accendi il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate

3 Non abbandonare i rifiuti nel bosco

4 Non gettare mozziconi di sigaretta dall'auto

5 Ricorda che è vietato rinnovare il pascolo bruciandolo

...ed inoltre
in Toscana



AIDA



Regione Toscana



SEMINARIO
VAL D'ORCIA E
CONDIZIONALITA'

DOTT. FEDERICO BUCHETTI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI
SULLA CONDIZIONALITA'

Condizionalità

Argomenti

1. Controlli condizionalità e modalità di convocazione;
2. Aziende agricole e condizionalità;
3. Misure di controllo;
4. Terreni e locali aziendali della Val d'Orcia;
5. Modalità di controllo in azienda;
6. Inadempienze e sanzioni per le aziende;
7. Le criticità che si riscontrano in Val d'Orcia;

Controlli condizionalità e modalità di convocazione

Come viene convocata l'azienda ad accertamento?

Cosa deve fare l'azienda?

Possiamo rinviare la visita ispettiva?

Aziende agricole e condizionalità

2

L'azienda Agricola che entro il 15 maggio dell'anno in corso presenta domanda di pagamento di una misura a premio è soggetta alla condizionalità

La domanda Unica, meglio conosciuta come PAC, è la base maggiore a cui le aziende sono soggette ad accertamenti. In parallelo con essa potremo avere:

La Misura 11 – Agricoltura biologica

La Misura 10 – Agroambientale (10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.5)

La Misura 13 – zone svantaggiate

OCM vitivinicolo

Misure di controllo;

- Quaderni di Campagna(cartaceo o elettronico);
- Amministrativo (fatture di vendita e acquisto prodotti;
- Sicurezza Sul Lavoro e Direttiva Macchine;
- Locali adibiti alle attività aziendali;
- Ambientali – Gestione Reflui (Autorizzazione Unica Ambientale, PUA, etc.);
- Sicurezza alimentare (mangimi, etc.);

Terreni e locali aziendali della Val d'Orcia

4

Terreni:

Piano Colturale Grafico

Locali:

- 1) Le Aziende che hanno dipendenti viene verificato il Documento di Valutazione dei Rischi;
- 2) Nel caso di aziende con impiego di fitofarmaci viene in automatico il controllo dell'armadietto (cartellonistica, maschera, bilancia, guanti, stivali, etc.)
- 3) Aziende che allevano animali si procede a verificare le stalle e recipiente di raccolta degli affluenti di allevamento;
- 4) Sia con attitudine da latte o carne vengono verificati i registri di stalla(cartacei) e i moduli di transizione degli animali (modello 4)

Modalità di controllo in azienda

L'ispettore incaricato ha il compito di compilare una Check list

I dati vengono reperiti da:

- quaderno di campagna;
- Registri di stalla;
- Amministrativi – DDT/fatture;

La verifica del dato inserito avviene successivamente al controllo.

Cosa succede di seguito al controllo?

Inadempienze e sanzioni per le aziende

L'ispettore valuta successivamente i dati registrati il giorno della verifica.

Gli indici di verifica sono suddivisi in tre livelli:

Portata: calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, può essere BASSA – MEDIA - ALTA;

Gravità: calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di della documentazione, può essere BASSA – MEDIA – ALTA;

Durata:

- Inadempienze di importanza minore;
- Allerta tempestiva azioni correttive;
- Impegni di ripristino;
- Intenzionalità.

Le criticità che si riscontrano in Val d'Orcia

- ✓ Domanda Unica;
- ✓ Misura 11;
- ✓ Misura 10;
- ✓ Misura 13;

conclusioni

L'Azienda Agricola viene controllata da ARTEA;
ARTEA ha la funzione di 'organizzare i controlli'
vincolati da AGEA;
AGEA verifica e accredita il sistema dei controlli;

In tutti e tre i passaggi il luogo della verifica è

L'Azienda Agricola !

Grazie per l'attenzione



AIDA



Regione Toscana



AIDA
Azione
Innovazione
Divulgazione
Agricoltura

Seminario:

VAL D'ORCIA E CONDIZIONALITA'

CGO1 protezione delle acque
BCAA1 fasce tampone
BCAA2 procedure autorizzative per
irrigazione
BCAA3 protezione acque sotterranee
dall'inquinamento

Dott. Giuseppe Manzolillo

Condizionalità

TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

CGO1- Direttiva per la salvaguardia delle acque dall'inquinamento nitrati

BCAA1 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua

BCAA2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento



L'acqua è un bene essenziale

Una delle problematiche maggiori legata ai cambiamenti climatici, nel contesto agricolo, è la siccità.



La siccità è una problematica legata alla carenza delle piogge.

Può essere una problematica di un'area più o meno estesa

La carenza idrica invece si verifica quando la domanda di acqua è superiore alla sua disponibilità (bilancio con negatività)



Carenza idrica e siccità non sono la stessa cosa, ma la siccità dovuta ai cambiamenti climatici può essere una delle cause maggiori della carenza idrica

Un po' di numeri e dati



AGRICOLTURA E CONSUMO IDRICO (ALCUNI ESEMPI)

Per produrre 1kg di carne
bovina sono necessari 16,000
litri di H₂O

900 LITRI PER UN KG DI
GRANTURCO

140 LITRI DI
ACQUA PER UNA
TAZZA DI CAFFE'

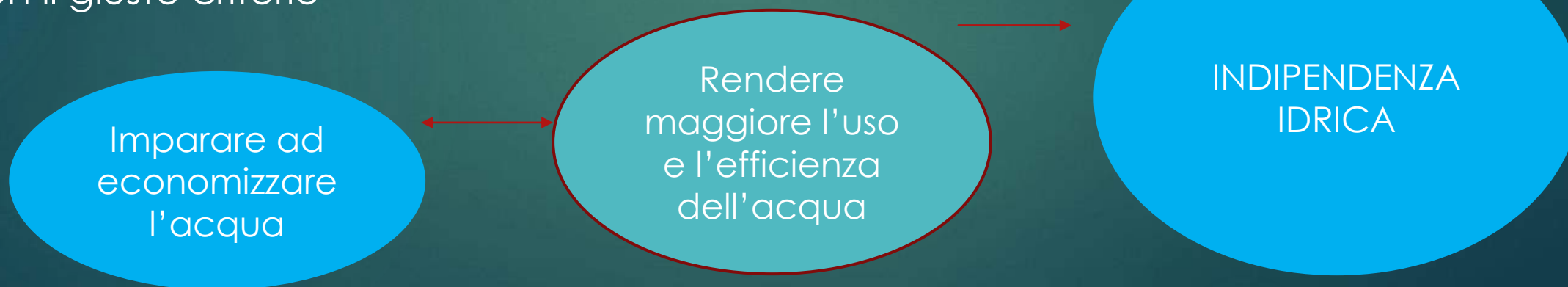
CALCOLO
DEL WATER
FOOT POINT



L'acqua è un bene essenziale

Per concludere, dopo aver analizzato alcuni aspetti generali, possiamo affermare che risulta fondamentale la corretta gestione idrica:

l'importanza dell'acqua e dei scenari, socio-economici, bisogna utilizzarla imparare ad utilizzarla con il giusto criterio



L'acqua e agricoltura

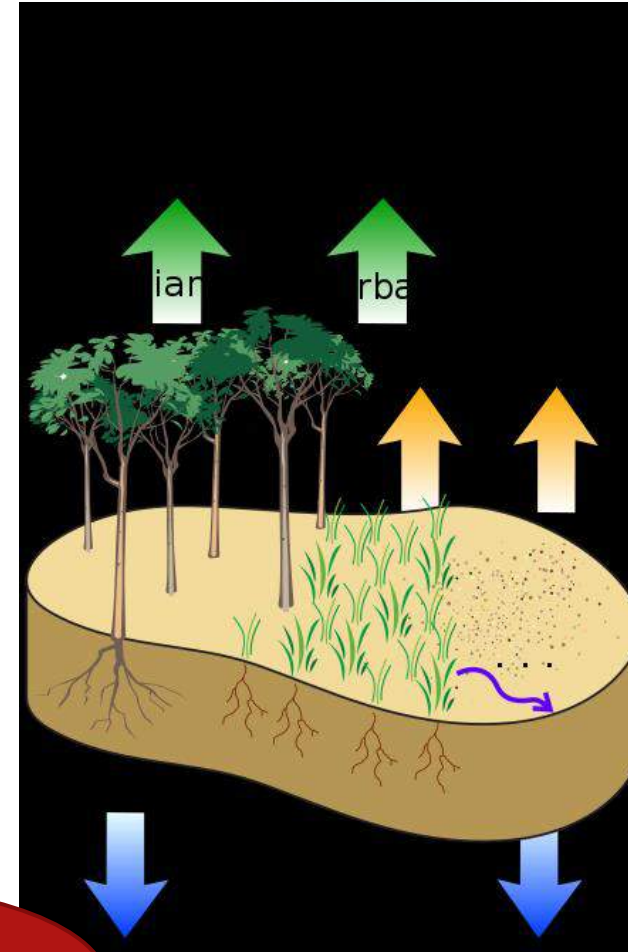
Quale è il ruolo dell'acqua nella pianta?

Molteplici funzioni a livello cellulare

Permette l'accrescimento della pianta

Permette di trasportare i soluti nei vasi xilematici

Regola il potenziale idrico



Fonte immagine wikipedia

Perché è importante la tutela delle acque sotterranee?

Le fertilizzazioni

Azoto in forma
nitrica molto
mobile

Inquinamento
delle acque

Fattore di
rischio per la
salute umana



CGO1, BCAA1 E BCAA2

- La direttiva nitrati e le buone pratiche agricole per la tutela delle acque sotterranee hanno come obiettivo l'equilibrio tra le esigenze del mondo produttivo agricolo e la salute e la tutela dei cittadini stessi.

L'eccessivo utilizzo di azoto come fertilizzante sui terreni e le scorrette pratiche di applicazione di fitofarmaci può causare danni ambientali e danni alla salute umana



FONTE FOTO
REGIONE
TOSCANA

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

A chi si rivolge la direttiva nitrati?



Aziende agricole,
zootecniche e non, i cui
terreni ricadono in tutto o in
parte nelle zone
identificate dalla Regione
Toscana come vulnerabili
ai nitrati (ZVN)

Ma andiamo per gradi...

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Cosa significa ZVN?



ZONE
VULNERABILI AI
NITRATI

Da
controllare

Perché una zona è vulnerabile ai nitrati?



Inquinamento
principalmente dovuto a
fonti agricole (>50 mg/L)

permeabilità del suolo	profondità utile alle radici	capacità assimilativa	capacità di attenuazione
lenta	elevata	molto alta	elevata
	moderatamente elevata	alta	moderata
media	mod. elevata; elevata	da molto alta a moderata	
	moderatamente elevata	molto alta; alta	
		bassa	bassa
elevata	moderatamente elevata	moderata; bassa	
	scarsa	bassa	

**CGO1 - Direttiva 91/676/CEE
– Protezione delle acque
dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da
fonti agricole**

Quali sono le zone in
Toscana ZVN?



FONTE IMMAGINE
WIKIPEDIA

- Zona circostante al Lago di Massaciuccoli nel bacino del fiume Serchio
- Zona del canale Maestro della Chiana nel bacino nazionale del fiume Arno
- Zona costiera tra San Vincenzo e la fossa Calda nel bacino regionale del Toscana Costa
 - Zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano nel bacino regionale dell'Ombrone
- Zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci nel bacino regionale del Toscana Costa

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Nel caso in cui la nostra azienda si trova collocata in una Zona Vulnerabile ai nitrati quali impegni devo rispettare?

Gli impegni si dividono in:

- A. divieti relativi all'utilizzazione dei concimi organici e inorganici
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. obblighi amministrativi

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

PUNTO D

Da cosa sono definiti gli obblighi amministrativi?

Le aziende sono classificate in base alla quantità annua di kg di azoto prodotto



- Produzione o gestione del digestato agro-zootecnico o agro-industriale



- Tipologia di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

DA COSA E' DEFINITA LA «PRESENZA MEDIA ANNUALE DEI CAPI IN AZIENDA» ?

COSA DEFINISCE I MASSIMALI DI AZOTO PREVISTI PER COLTURA?

TIPOLOGIA DI
ALLEVAMENTO

ORGANIZZAZIONE
PER CICLI E I
PERIODI DI
ASSENZA IN
STABULAZIONE

Piano di utilizzazione agronomica e
al piano di concimazione
dell'allegato IV capo 1 comma 2 e 3
del DPGR n.46/2008 e s.m. e i.

La quantità di azoto organico non deve in ogni caso superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo inteso come apporto medio aziendale calcolato sui valori di cui all'allegato IV del DPGR n.46/2008 comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al dlgs n.75/2010

DEFINIZIONI

Reflui Zootecnici: le deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina), eventualmente misti ad acqua e a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.)

Liquame: effluenti di allevamento non palabili, costituiti da miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni (non contiene lettiera, rapporto C/N basso, altamente inquinante)

Letame: (deiezioni animali + lettiera) effluenti di allevamento palabili costituiti dalla miscela di stallatico, perdite di abbeverata, residui alimentari e materiali lignocellulosici, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera

Fonte immagine wikipedia



1. **Assenza di utilizzazione di letami su superfici non interessate da attività agricola**
2. **Assenza di utilizzazione di letami nei boschi** ➡
Ad eccezione degli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado
3. **Assenza di utilizzazione di letami su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua** ➡
Ad eccezione dei terreni adibiti a colture sommerse
4. **Assenza di utilizzazione di letami nelle aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 18 della L.R. 38/2004; Art.36 quinquies da comma 2 a 12 5.**
5. **Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25%;**

Ad eccezione di aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale

Ad eccezione dei terreni adibiti a colture sommerse

6. Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro:

25 metri di
distanza

10 metri dalle sponde
dei corpi idrici tipizzati
di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera x-ter)
della L.R. 20/2006;

dall'inizio dell'arenile per le
acque dei laghi, marino-
costiere e di transizione,
risultanti come corpi idrici
tipizzati di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera x ter della
L.R. 20/2006

nelle zone umide
individuate dalla
DGR n.231/20041

Sono individuate come
zone umide di
importanza
internazionale ai sensi
della Convenzione
RAMSAR ai sensi della
DGR 231/2004 e s.m.i.:

Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Padule di Diaccia Botrona, Padule di Bolgheri, Lago e padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta di San Rossore, Padule di Scarlino, Ex lago e padule di Bientina, Padule di Orti-Bottagone, Padule di Fucecchio, Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone, Lago di Sibolla,

- ▶ 7. nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.

Le distanze dai corpi idrici sono misurate

Fonte immagine WIKIPEDIA,
CIGLIO DEL FIUME MERSE



per i corsi di acqua in
senso orizzontale

a partire dal piede interno
dell'argine o in mancanza di
esso dal ciglio di sponda del
corso

per le acque
marino-costiere e
quelle lacuali

dall'inizio
dell'arenile

8. Assenza di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione autunno-invernale:

- a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
- b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.





9. Assenza di utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno, ovvero da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.

L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010 è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.



Deroghe - ADEMPIMENTI 1

Per le coltivazioni annuali, seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini:

- il periodo di divieto di cui al punto 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni.

Deroghe - ADEMPIMENTI 1

- ▶ - In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale: è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al punto 7, nel periodo 1°-15 dicembre e 15-30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto (Impegno 8).
- Per le coltivazioni protette il periodo di divieto non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010 è strettamente correlata al loro fabbisogno (Impegno 8).
- Non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati (Impegno 6 lettera a).

ADEMPIMENTI 2 – DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI (ART. 24, 24 BIS, 36 SEXIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)



Fonte immagine
wikipedia

10. Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale);
11. Assenza di utilizzazione nei boschi, (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado);
12. Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole



- 13. Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%;
- 14. Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- 15. Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- 16. Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera;

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

- ▶ 17. Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
- ▶ 18. Assenza di utilizzazione su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; Art.36-sexies comma 2
- ▶ 19. Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1 lettera xter) della L.R. 20/2006;
- ▶ 20. Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente;

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

- ▶ 21. Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/20042 ;
- ▶ 22. Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole; Art.36-sexies comma 3
- ▶ 23. nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate. Art.36 sexies comma 8
- ▶ 24. Assenza di utilizzazione di liquami nei seguenti periodi: -dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; -dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.

Deroghe adempimento 2

1. Non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati. (Impegno 19)



Fonte immagine wikipedia

Deroghe adempimento 2

2. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni (Impegno 13):

- ▶ a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;
- ▶ b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminate, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;
- ▶ c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento

- 
- ▶ 3. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25%, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al punto 23, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro. (Impegno 13)
 - ▶ 4. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA. (Impegno 24)
 - ▶ 5. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto non si applica. (Impegno 24)

ADEMPIMENTI 3 – NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE AZOTATA DI SINTESI

- ▶ Per le aziende che eseguono la fertilizzazione azotata di sintesi: compilazione dell'allegato 5b + verificare gli adempimenti previsti all'art. 36 septies del regolamento.
- ▶ Per le imprese che non hanno obbligo di presentare il PUA, bisogna elaborare un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda.

Tenuta e aggiornamento
del registro degli interventi
di fertilizzazione e delle
modalità di frazionamento

secondo le modalità di
cui all'allegato 4, capo
1 del DPGR n.46/R/2008
s.m.i,

NOTA BENE : La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

25. Le concimazioni azotate somministrate alle colture autunno-vernine in presemina o al momento della semina non sono superiori al 30% del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.

26. Non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori al 60% dei quantitativi di azoto necessari alla coltura. E' consentita la somministrazione in un'unica soluzione se inferiore a 50 Kg/azoto/Ha.

27. Per le colture primaverili-estive, non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori 100 Kg/azoto/Ha. Il punto 27 non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

Per la verifica del rispetto dell'apporto massimo di azoto relativamente agli impegni 25 e 26, si prende a riferimento le unità fertilizzanti azotate da distribuire indicate nel piano di concimazione



FOTO ESTRATTA DAL DOCUMENTO
ALLEGATA 4 COME ESEMPIO
[http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=205395&nomeFile=Decreto_n.802](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=205395&nomeFile=Decreto_n.802_del_02-03-2010-Allegato-4)
[del 02-03-2010-Allegato-4](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=205395&nomeFile=Decreto_n.802_del_02-03-2010-Allegato-4)

BANCADA PRODUZIONE N°1 – PATATA	
Regione Toscana PSR 2007/13 e	
i “Principi generali delle produzioni agricole integrate - norme tecniche agronomiche” che sono la base di riferimento	
CATEGORIA	NORMA
TERRENO	Non è ammessa la coltivazione su terreni con pendenza media superiore al 15 %, con tenore di argilla maggiore del 27 % e con
SUCCESSIONI	E' vietato il ritorno della coltura sullo stesso appezzamento di terreno prima di 2 campagne agrarie di altre colture; vietata la su
VARIETÀ	Non sono ammesse varietà derivanti da organismi geneticamente modificati. Sono da escludere utilizzi di tuberi-seme non ce varietà locali iscritte nel Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone della Toscana (L.R. n.64/2004). Vedi sito web
FERTILIZZAZIONE	Analisi del terreno almeno una ogni 5 anni e ogni 2 ettari di superficie orticola specializzata (ogni 10 ha se in successione con Piano di fertilizzazione firmato da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo. Per il calcolo del piano consultare dal sito web arsia il sito agriqualità e agricoltura integrata. (http://agriqualità.toscana.it/) E' consentito l'impiego di tutti i concimi minerali, organici e ammendanti permessi dalla vigente legislazione, purché ogni ap unità fertilizzanti (2). Quantità di unità fertilizzanti (kg/ha): (1) N: dose massima consentita 150 kg/ha da frazionare almeno in due interventi. Nel caso in cui la dose di azoto ammessa non ci sono limitazioni sul frazionamento del concime azotato. (2) P ₂ O ₅ : dose massima consentita 120 kg/ha (3) K ₂ O: dose massima consentita 200 kg/ha (4) MgO: dose massima consentita 40 kg/ha E' consentito l' impiego delle sanse vergini. Non è consentito l'impiego di fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione concesso l'utilizzo degli scarti di lavorazione delle industrie agroalimentari.
IRRIGAZIONE	E' consentito impiegare le acque destinate all'utilizzazione agronomica di cui all'art. 12 della L.R. 20/2006. Per quanto riguarda le acque reflue provenienti da impianti di depurazione di acque civili, ne è consentito l'uso irriguo, purché legge previsti dalla specifica normativa e la compatibilità con la coltura destinataria.
TECNICHE COLTURALI	
SELEZIONE	

o essere impiegate anche analisi eseguite nei due anni precedenti la predisposizione del piano di fertilizzazione.
o di concimazione organica, per il conteggio dei quantitativi massimi di unità fertilizzanti deve essere considerato solo l'apporto di azoto. Le unit
teggi dei piani di concimazione, per cui se con la concimazione organica sono superate le soglie ammesse dalle schede tecniche colturali no
essibili fino al raggiungimento delle soglie ammesse.

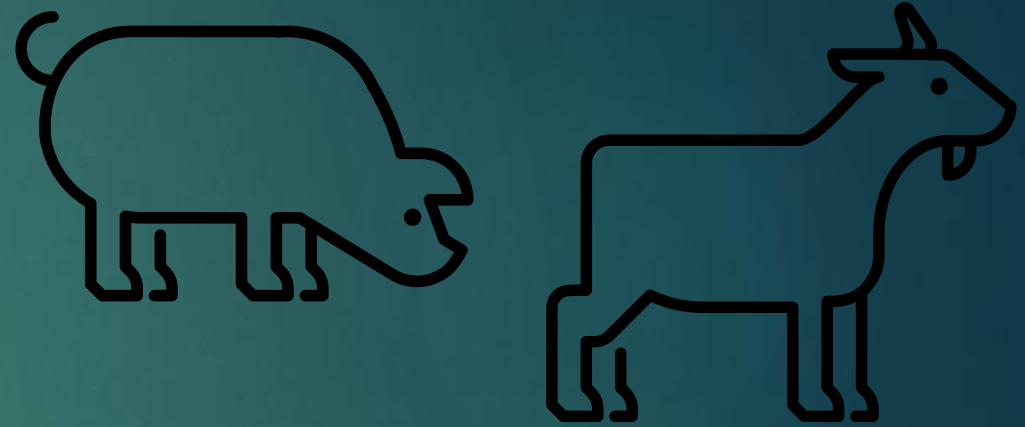
CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole



sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.)

► **B. Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi**

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4.



-PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO < 600 Kg di AZOTO
Gli effluenti devono essere raccolti e conservati secondo le disposizioni locali.
In caso di assenza di esse, si fa riferimento vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'all. 4, capi 3 e 4 del DPGR n.46/R/2008.

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole



► ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO

28. Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde)

29. La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile

30. Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato e pendenza adeguata

31. La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 3

Fonte foto:

<https://www.antoniniduea.it/it/prodotti/copertura-vasche-e-concimaie-stoccaggi/>

► Deroghe - ADEMPIMENTI 4

1. Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile. La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche:

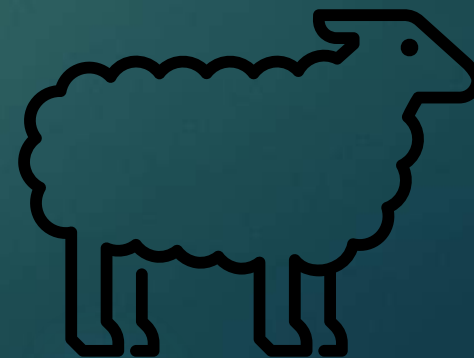
- a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Deroghe

2. Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.



FONTE IMMAGINE CENTRO
RICERCHE PRODUZIONI
ANIMALI S. P.A



ADEMPIMENTI 5 - CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI E DELLE MATRICI ININGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI NON PALABILITÀ, CARATTERISTICHE EDIMENSIONAMENTI DEI CONTENITORI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. e All. 4, Capo 4)

32. Presenza di contenitore

33. Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili

34. Assenza di perdite sul suolo

35. Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm

36. Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (diposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4)

37. Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4 (Tabella 3



ADEMPIMENTI 6 – ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilabili, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La qualità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture

- ▶ 38. Assenza di accumulo temporaneo distanza inferiore a: a) 5 metri dalle scoline b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della DGR n.231/2004 (indicate sopra)
- ▶ 39. Assenza di accumulo temporaneo per un periodo superiore a novanta giorni (successivo comunque a uno stoccaggio di almeno 90 giorni)
- ▶ 40. Presenza di misure necessarie per effettuare il drenaggio e non generare liquidi di sgrondo

C. Rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali e dei massimali per coltura

► ADEMPIMENTI 7 – CALCOLO IMPORTO AZOTO - ALLEGATI 5A) E 5B) DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO 1)

41. Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici e digestato in misura inferiore o uguale ai massimali - Allegato 5a4

42. Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura indicato nel Piano di concimazione – Allegato 5b5

► D. Rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo

Il Regolamento 46/R/2008 s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

ADEMPIMENTI 8 – PUA / COMUNICAZIONE / REGISTRAZIONE / PIANO DI CONCIMAZIONE Art.36 nonies

43. Presenza del PUA e della Comunicazione (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 3.000 kg/ha/anno)

44. Presenza della Comunicazione semplificata (azoto organico prodotto/utilizzato tra i 600 e 3.000 kg/ha/anno) Art.36 septies

D. Rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo

45. Presenza delle registrazioni di concimazione

46. Presenza del Piano di concimazione azotata per ogni singola coltura avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 1 comma 1 (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore ai 600 kg/ha/anno)

47. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 59/2005;

48. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013;

BCAA1 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua

► Cosa si intende per fascia tampone?

Un'area, generalmente lineare, che serve per delimitare un'area coltivata e un corpo idrico.

Generalmente è costituita da colture erbacee o arboree permanenti.

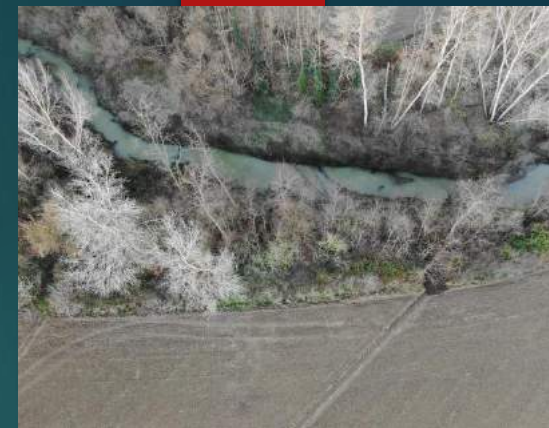
Considerando la sua importanza ambientale, l'EU ha regolamentato l'introduzione e il mantenimento di tali fasce tampone attraverso la BCAA1

Quali sono i vantaggi e svantaggi di una fascia tampone?



LE FASCE TAMPONE POSSONO AVERE DIVERSI SCOPI

- ▶ PERMETTE DI CONTENERE IL RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE
- ▶ AUMENTO INFILTRAZIONE DELL'ACQUA
- ▶ MICROFLORA DEL TERRENO PURIFICA DA ELEMENTI TOSSICI L'ACQUA
- ▶ CONTENIMENTO DEGLI AGENTI INQUINANTI
- ▶ PROTEZIONE DELLE SPONDE DAGLI SMOTTAMENTI
- ▶ AUMENTO DELLA BIODIVERSITA'
- ▶ MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
- ▶ MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO
- ▶ REGOLAZIONE DEGLI HABITAT ACQUATICI E RIPARALI
- ▶ CONTENIMENTO IN CASO DI PIENA



Tali tipologie di fasce tampone sono di notevole interesse anche per limitare i rischi di contaminazione delle acque, legati alla deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari (Dabney et al., 2006)

SCELTA PER LA COSTITUZIONE DI UNA FASCIA TAMPONE

CAPACITA' DEPURATIVA
DELLE FASCE TAMPONE



CAPACITA' DI
RITENZIONE

CAPACITA' DI
RIMOZIONE

FASCIA TAMPONE
COSTITUZIONE ARBOREA



CONTENIMENTO
AGENTI INQUINANTI



INTECETTA LA NUBE
IRRORANTE

CARATTERISTICHE IDEALI PER UNA COLTURA CARATTERISTICA DELLE FASCE TAMPONE?

- INSEDIAMENTO RAPIDO
- PERSISTENZA NEL TEMPO
- ELEVATA RESILIENZA
- RUSTICITA'
- RICACCIO DOPO OGNI SFALCIO
- FITTEZZA E UNIFORMITA' DELLA VEGETAZIONE
- RICHIAMI INSETTI PRONUBI



SPECIE ERBOREE
ALCUNI ESEMPI

festuca falascona, erba fienarola, erba
mazzolina, loglio italico ect..



BCAA1 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

A chi è destinata?



Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4 , lettera d) del DM 2588

Quali sono gli impegni?

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente Norma prevede:

- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (ai fini della BCAA1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone");
- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

BCAA1 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Impegno a) Divieto di fertilizzazioni Per tale impegno sono previste le seguenti verifiche lungo tutti i corsi d'acqua:

- ▶ 1. verifica del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri; 2. verifica del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici entro 3 metri in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica (nel caso si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione l'impegno si considera assolto);
- ▶ 3. verifica del divieto di utilizzazione di letami e materiali ad esso assimilati, nonché concimi azotati e ammendanti organici è soggetto ai limiti spaziali stabiliti dal D.P.G.R. 46/2008, art.36 quinquies, lettera a) ossia 10 metri;
- ▶ 4. verifica del divieto di utilizzazione di liquami nei limiti stabiliti dal DPGR 46/2008 art. 36 sexies lettera b) ossia 10 metri.

BCAA1 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

- ▶ Impegno b) Costituzione/non eliminazione fascia inerbita Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costruzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalla D.G.R.T. 847/2013 ai sensi del dlgs 152/2006 i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260 (allegato 13 del presente manuale):
- ▶ 5. verifica della presenza di una fascia inerbita pari a 5 metri. L'ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009. Le possibili classi di stato sono: - stato ecologico: ottimo/elevato, buono, sufficiente, scarso/scadente e pessimo/cattivo, non definito. - stato chimico: buono, non buono, non definito

BCAA1 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

► Deroghe

Deroghe La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi: a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; c) Oliveti; d) Prato permanente superfici di cui alla lettera c) art.3 comma 5 del DM 2588.

BCAA2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

A chi è destinata?



Tutte le superfici agricole di cui
all' art. 3, comma 4 , lettera d)
del DM 2588M



TUTTE LE
SUPERFICI
GRICOLE

IMPEGNI?

Rispetto delle procedure di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente

BCAA2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

► DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO:

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari. Il tecnico procede a verificare se l'azienda è strutturata per l'utilizzo di acque irrigue e superficiali utilizzando la check list relativa alla presente Norma.

- ▶ Nel caso l'azienda dichiari di non utilizzare acque irrigue e superficiali deve essere sottoscritta l'apposita dichiarazione all'interno del verbale e il controllore dovrà verificare che la dichiarazione sia coerente con il piano grafico presente nella DUA 2020 e con le colture e/o eventuali residui colturali riscontrati sui terreni aziendali.
- ▶ Sulla base delle verifiche oggettive e del piano colturale aziendale, nonché della dichiarazione di uso di acqua irrigua, saranno oggetto di verifica:
 - ▶ - presenza dell'atto autorizzativo: concessione e/o rinnovo della concessione, licenza di attingimento rilasciato dalla provincia per l'impiego di acque superficiali o profonde;
 - ▶ - iter di autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione al prelievo/attingimento delle acque a usi irrigui già avviato correttamente al momento del controllo in loco (presenza della richiesta all'Autorità competente);
 - ▶ - rispetto ove previsto del relativo disciplinare di concessione.
 - ▶ - nel caso di prelievo irriguo da una rete consortile (acque demaniali gestite da Consorzi di Bonifica) si verifica la presenza dell'autorizzazione al prelievo irriguo, rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica sulla base di apposita richiesta d'irrigazione presentata dall'azienda secondo le modalità definite dalle disposizioni impartite dallo stesso Consorzio.

La sola verifica dell'attestazione di pagamento al Consorzio di bonifica può non essere sufficiente a comprovare la presenza dell'atto autorizzativo; pertanto in tal caso l'azienda è tenuta a integrare la documentazione.

BCAA2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

► Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

Determinazione dell'infrazione Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA2.1 - assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;

BCAA2.2- documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

BCAA3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- ▶ A chi si applica? A tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM 2588.

- ▶ Impegni?

A livello di azienda agricola si applicano gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Questi articoli rimandano alla lista delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provocano inquinamento diretto o indiretto delle falde, riportata nell'Allegato 7. Le sostanze di cui alla lista sopra sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole.

L'uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata e/o lo smaltimento scorretto dei loro residui possono causare l'inquinamento delle falde. L'applicazione della Norma alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola

BCAA 3 - OBBLIGHI

Obblighi e divieti validi per tutte le aziende: - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi di acque reflue sono industriali (non siano assimilabili a quelli domestici): - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

PER LE AZIENDE CHE NON
UTILIZZANO ACQUE PER
SCOPO DOMESTICO
OCCORRE LA PRESENZA
DEI PERMESSI RELATIVI
AGLI SCARICHI

DEFINIZIONI

- ▶ - Acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ▶ - Scarico (art. 74 (1), lettera ff): qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

ELEMENTI

- ▶ i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
- ▶ gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- ▶ i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
- ▶ le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
- ▶ i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

INDICE DI VERIFICA

- Le inadempienze rispetto ai singoli impegni vengono valutate sulla base di una serie di parametri (portata, gravità, durata) a cui vengono attribuiti diversi livelli di intensità. In questo caso abbiamo

INDICE	LIVELLO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
PORTATA	X	X	X
GRAVITA'		X	X
DURATA	X	X	X



AIDA



Regione Toscana



Seminario
VAL D'ORCIA E CONDIZIONALITA'

GENERALITA'

Relatore
Dott. Marco Castellani

Condizionalità



PAC IN PILLOLE

La Politica Agricola Comune in sintesi

PAC

POLITICA AGRICOLA COMUNE



COSA E' LA PAC? →

è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.

Allorché è stato istituito il mercato comune con il trattato di Roma, nel 1958, le agricolture dei sei Stati membri fondatori erano caratterizzate da un forte intervento statale. Per includere i prodotti agricoli nella libera circolazione delle merci mantenendo un intervento pubblico nel settore agricolo, occorreva sopprimere i meccanismi d'intervento nazionali incompatibili con il mercato comune e trasporli al livello comunitario: è questa la ragione fondamentale della nascita della PAC.

Varata nel 1962, la politica agricola comune (PAC) è una delle più antiche politiche dell'Unione europea.

UN PO' DI STORIA

L'EVOLUZIONE PIU' RECENTE

- 1984 La produzione delle aziende agricole aumenta in misura tale da superare il fabbisogno di derrate alimentari. Vengono perciò introdotti diversi provvedimenti intesi ad adeguare il livello di produzione al fabbisogno del mercato (quote latte 1984, tasa di corresponsabilità 1988)
 - 1992 Cambia il compito della PAC (riforma Mac Sharry): da sostegno al mercato a sostegno ai produttori. Si ha una riduzione dei prezzi garantiti dei prodotti agricoli (prezzi dei cereali furono ridotti del 29% e quelli delle carni bovine del 15%) e vengono introdotti pagamenti diretti agli agricoltori che vengono incoraggiati ad adottare metodi più rispettosi dell'ambiente, vengono adottate misure di accompagnamento (Reg. CE 2078/92 Riduzione concimi e fitofarmaci, 2079/92 Prepensionamento, 2080/92 Forestazione, 2081/92 DOP e IGP)
- La riforma coincide con il summit sulla Terra (Rio de Janeiro), che introduce il principio dello sviluppo sostenibile.



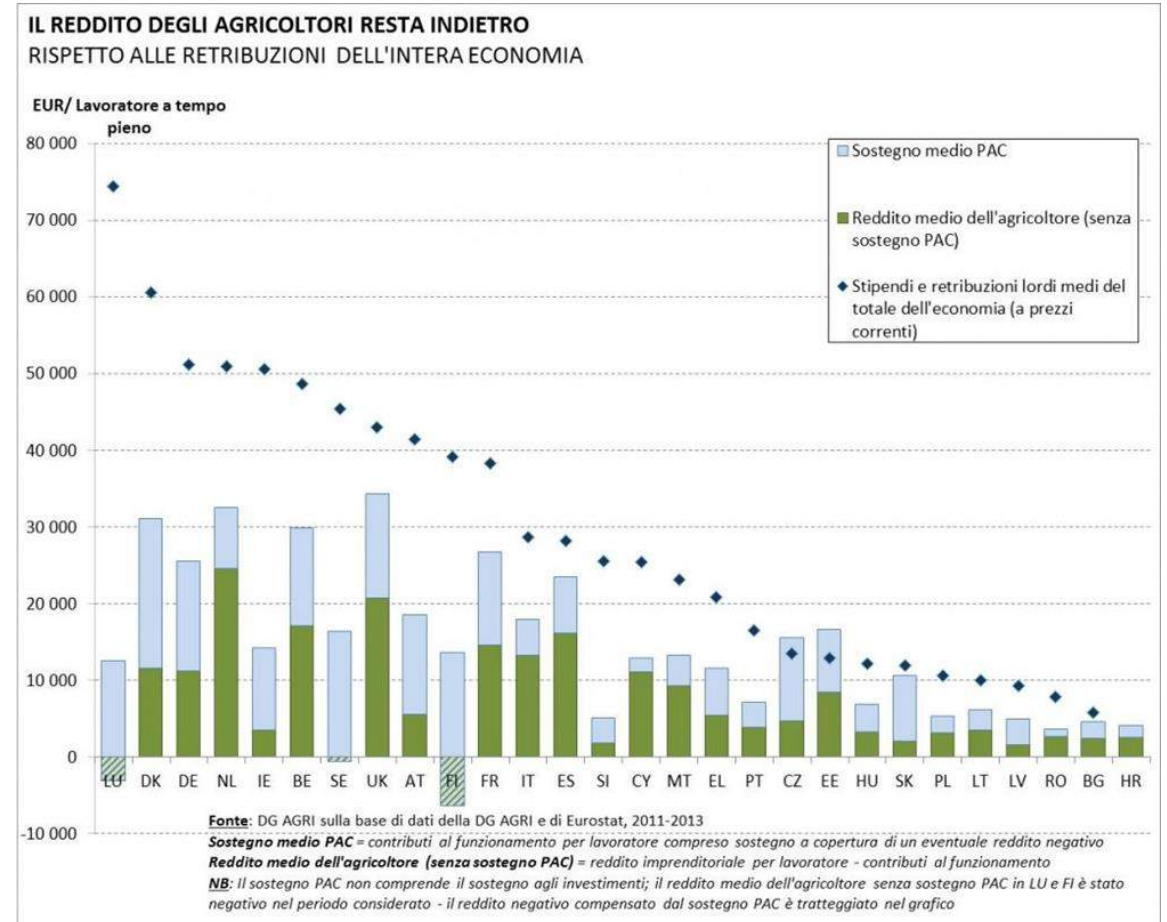
UN PO' DI STORIA L'EVOLUZIONE PIU' RECENTE

- ▶ • 2003 La PAC fornisce un sostegno al reddito. Una nuova riforma della PAC (riforma Fischler) abolisce il legame tra sovvenzioni e produzione (disaccoppiamento, ad esempio le superfici a grano duro sono diminuite di 700.000 ettari dal 2005 al 2007);. Gli agricoltori ricevono ora un sostegno al reddito, a condizione che essi si prendano cura dei terreni agricoli e rispettino le norme in materia di sicurezza alimentare, ambiente, salute e benessere degli animali, introduzione della CONDIZIONALITA'
- ▶ • 2013 La PAC viene riformata per rafforzare la competitività del settore agricolo, promuovere l'innovazione e l'agricoltura sostenibile, favorire la crescita e l'occupazione nelle aree rurali e spostare l'assistenza finanziaria verso l'uso produttivo della terra (introduzione del concetto di greening rafforzamento della condizionalità)



QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA PAC?

- Sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
- Tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
- Aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
- Preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
- Mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.



La PAC nella pratica

- ▶ L'agricoltura si distingue dalla maggior parte delle altre attività produttive per alcuni motivi specifici:
 - nonostante l'importanza della produzione alimentare, il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli
 - l'agricoltura dipende di più dal clima e dalle condizioni meteorologiche rispetto a molti altri settori
 - vi è un inevitabile intervallo di tempo tra la domanda dei consumatori e la capacità degli agricoltori di soddisfarla - aumentare la produzione di frumento o di latte richiede tempo.



Pur essendo efficaci sotto il profilo dei costi, gli agricoltori dovrebbero operare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e mantenere i nostri suoli e la biodiversità

La PAC nella pratica

Le incertezze commerciali e l'impatto ambientale dell'agricoltura giustificano il ruolo significativo svolto dal settore pubblico per i nostri agricoltori. La PAC interviene in vari modi:

- fornendo sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti che garantisce la stabilità dei redditi e ricompensa gli agricoltori per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e la fornitura di beni pubblici normalmente non pagati dai mercati, come la cura dello spazio rurale
- adottando misure di mercato per far fronte a congiunture difficili, come un improvviso calo della domanda per timori sanitari o una contrazione dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti sul mercato
- mettendo in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali



Finanziamento della PAC

- ▶ Il regime di aiuti generato dalla PAC si articola su due settori:
- ▶ PRIMO PILASTRO relativo ai pagamenti diretti e
- ▶ SECONDO PILASTRO relativo ai pagamenti indiretti
 - I pagamenti diretti, ossia il sostegno al reddito (Reg. CE 1305/2013) e le misure di mercato (Reg. CE 1308/2013) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo (FEAGA)
 - I pagamenti indiretti relativi allo sviluppo rurale (Reg. CE 1307/2013) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

- ▶ Nel 2018 il regime di aiuti della PAC ha rappresentato ca. il 40% del bilancio della UE, (pari a 160 Mld),
- ▶ con 58,82 Mld, di spesa di cui ca. 44 di aiuti diretti
- ▶ (41,4 di sostegno al reddito e 2,7 per le misure di mercato)
- ▶ e oltre 14 Mld per lo Sviluppo rurale
- ▶ (fonte Commissione Europea)



Finalità della PAC

Produrre alimenti

- Nell'UE esistono circa 10 milioni di aziende agricole e 22 milioni di persone lavorano regolarmente nel settore, fornendo una grande varietà e abbondanza di prodotti accessibili, sicuri e di buona qualità.
- L'UE è nota in tutto il mondo per le sue tradizioni alimentari e culinarie ed è uno dei principali produttori agroalimentari a livello mondiale, oltre a essere un esportatore netto di questi prodotti. Con le sue eccezionali risorse agricole, l'UE può e deve svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare dell'intero pianeta.

Finalità della PAC

Sviluppo delle attività rurali

- Nelle nostre campagne, con le loro preziose risorse naturali, sono numerosi i posti di lavoro legati all'agricoltura. Gli agricoltori hanno bisogno di macchine, edifici, carburante, concimi e cure sanitarie per i loro animali - sono i cosiddetti "settori a monte"
- Altri sono invece impegnati nei cosiddetti "settori a valle", come la preparazione, la trasformazione, l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Complessivamente i settori dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare offrono quasi 40 milioni di posti di lavoro nell'UE.
- Per operare in modo efficiente e rimanere moderni e produttivi, gli agricoltori dei settori a monte e a valle devono poter accedere facilmente alle informazioni più recenti riguardanti le questioni agricole, i metodi di allevamento e gli sviluppi del mercato. Nel periodo 2014-2020 la PAC dovrebbe fornire tecnologie ad alta velocità, servizi Internet più efficienti e infrastrutture migliori a 18 milioni di cittadini che vivono nelle aree rurali, pari al 6,4% della popolazione rurale dell'UE.

Un'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale

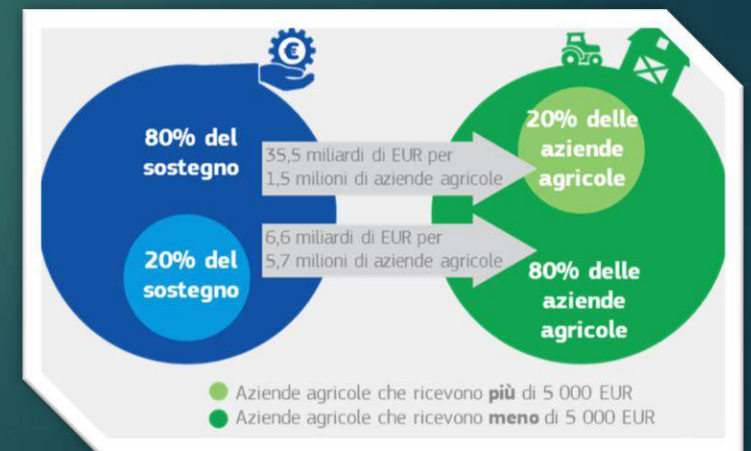
- Gli agricoltori devono affrontare una duplice sfida: produrre alimenti e contemporaneamente proteggere la natura e salvaguardare la biodiversità. Utilizzare con prudenza le risorse naturali è essenziale per la nostra produzione di alimenti e per la nostra qualità di vita - oggi, domani e per le generazioni future.



- ▶ I pagamenti diretti offrono una relativa stabilità di reddito agli agricoltori europei – i quali si trovano ad affrontare una forte volatilità di prezzi e produzione – contribuendo in questo modo ad assicurare un approvvigionamento stabile di prodotti alimentari di alta qualità ottenuti in modo sostenibile a prezzi accessibili ad oltre 500 milioni di europei, rispettando nel contempo gli obblighi in materia di salute e benessere degli animali, protezione ambientale e sicurezza alimentare.
- ▶ **Questo meccanismo di sostegno al reddito degli agricoltori è oggi oggetto di una approfondita riflessione da parte della Commissione europea che si appresta a presentare una profonda riforma della politica agricola comune, che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2021.**

Da un lato, infatti, vi sono casi in cui questi pagamenti non contribuiscono allo sviluppo strutturale del settore agricolo ma tendono a far salire i prezzi dei terreni, il che produce come conseguenza, ad esempio, ostacoli all'ingresso dei giovani agricoltori nel mercato. Dall'altro lato, il livello dei pagamenti diretti è ancora in gran parte determinato dai diritti storici ed essi risultano concentrati sulle grandi aziende agricole e sui proprietari terrieri degli Stati membri più ricchi. In media, il 20% dei beneficiari riceve circa l'80% dei pagamenti.

Tuttavia, questa media generale nasconde le enormi differenze tra gli Stati membri. Ad esempio, il 92% degli agricoltori rumeni e il 97% degli agricoltori maltesi gestiscono piccole aziende agricole, mentre in Germania meno del 9% delle aziende agricole è di piccole dimensioni.



QUALI SONO GLI SCOPI?



Per quanto riguarda i pagamenti indiretti il FEASR 2014- 2020, ad ulteriore conferma della crescente attenzione della PAC verso le tematiche ambientali, prevede tra gli altri bandi specifici



Conservazione suolo e sostanza organica,



gestione input chimici e idrici



conservazione risorse genetiche animali,



coltivazione varietà locali.

BANDI REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 5585 del 11 aprile 2019, ha approvato i bandi relativi alle seguenti quattro operazioni del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

SOTTOMISURA 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica
- operazione 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici
- operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
- operazione 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione



BANDI REGIONE TOSCANA

Nel Psr Feasr 2014-2020 è prevista la sottomisura 5.1
“SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE
VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI
CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED
EVENTI CATASTROFICI”

Il bando prevede un sostegno a copertura degli
investimenti per migliorare la capacità delle aree agricole
a resistere agli effetti delle calamità naturali, avversità
atmosferiche ed altri eventi catastrofici (comprese
fitopatie ed infestazioni parassitarie) in modo da
prevenire i danni al potenziale produttivo agricolo ed in
particolare quanto riportato al punto



CONDIZIONALITA'

Introduzione

Cosa è la condizionalità?

La condizionalità è rappresentata da una serie di impegni derivanti da un insieme di **norme** e **criteri** in materia ambientale, sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, benessere degli animali e buone condizioni agronomiche e ambientali.



A CHI E' RIVOLTA?

- ▶ Sono tenuti al rispetto della condizionalità tutti gli agricoltori che beneficiano di aiuti pubblici derivanti da vari regolamenti UE: premi annuali per interventi ambientali, tra cui agricoltura biologica, di cui agli art.21, 28, 29, 30, 31, 33, 34 Reg. UE 1305/2013 (PSR), 1307/2013 (Pagamenti diretti), art 46 e 47 del Reg. UE 1308/2013 (ristrutturazione vigneti e vendemmia verde) e premi annuali art. 36 Reg. CE 1698/2005 (PSR).
- ▶ Sono esclusi i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di (Titolo V del Reg. UE 1307/2013) e al sostegno per la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. (art. 28 p. 9 Reg. UE 1305/2013).

La Condizionalità si applica su TUTTA l'azienda e prevede un sistema di controlli e di sanzioni.

Le inadempienze rilevate portano all'applicazione di penalità con riduzione dei pagamenti, che varia, in funzione di una serie di parametri tra cui portata e gravità dell'infrazione.

SI ARTICOLA NEI SEGUENTI SETTORI

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

- o Tema Acque (CGO1, BCAA1, BCAA2, BCAA3)
- o Tema Suolo e stock di carbonio (BCAA4, BCAA5, BCAA6)
- o Tema Biodiversità (CGO2, CGO3)
- o Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA7)

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- o Tema Sicurezza alimentare (CGO4, CGO5)
- o Tema Identificazione e registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8)
- o Tema Malattie degli animali (CGO9)
- o Tema Prodotti fitosanitari (CGO10)

Igiene e benessere degli animali

- o Benessere degli animali (CGO11, CGO12, CGO13)



CRITERI E NORME DELLA CONDIZIONALITA'

BCAA = Buone Condizioni Agronomiche Ambientali

CGO = Criteri di Gestione Obbligatori

CRITERI E NORME		AMBITI DI APPLICAZIONE		BCAA	CGO
		Settori	Temi		
7 BCAA	BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI	AMBIENTE	Suolo	4, 5, 6	
			Acqua	1, 2, 3	1
			Paesaggio	7	
13 CGO	CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (derivanti da disposizioni comunitarie)	AMBIENTE	Biodiversità		2, 3
		SALUTE PUBBLICA, ANIMALI E PIANTE	Sicurezza Alimentare		4, 5
			Registrazione animali		6, 7, 8
			Malattie animali		9
			Prodotti fitosanitari		10
		IGIENE E BENESSERE ANIMALI	Benessere animali		11, 12, 13



CGO

CGO (13) sono i **Criteri di Gestione Obbligatorii** consistono in criteri derivanti dall'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute animale e vegetale, benessere degli animali;



BCAA

- BCAA (7) sono le **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**

consistono in una serie di norme finalizzate al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale, in particolare, per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.



CGO - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 2588;

CGO 1	Direttiva 91/676/CEE	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
CGO 2	Direttiva 2009/147 CE	Conservazione uccelli selvatici
CGO 3	Direttiva 92/43 CEE	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
CGO 4	Reg. CE 178/2002	Sicurezza alimentare - Rintracciabilità obbligatoria
CGO 5	Direttiva 96/22 CE	divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali
CGO 6	Direttiva 2008/71 CE	Identificazione e registrazione suini
CGO 7	Reg. CE 1760/2000	Identificazione e registrazione bovini e bufalini
CGO 8		Identificazione e registrazione ovini e caprini
CGO 9	Reg. CE 21/2004	Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Lotta alle TSE
CGO 10	Reg. CE 1107/2009	Uso prodotti fitosanitari
CGO 11	Direttiva 2008/119 CE	Norme minime per la protezione dei vitelli
CGO 12	Direttiva 120/2008 CE	Norme minime per la protezione dei suini
CGO 13	Direttiva 98/58 CE	Protezione degli animali negli allevamenti

BCAA - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI

requisiti stabiliti sulla base dell'allegato II del regolamento (UE)
1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 2588;

BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
BCAA 4	Copertura minima del suolo
BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

La Scheda di Condizionalità

- La scheda di Condizionalità all'interno della DUA "Sezione di Condizionalità" rappresenta lo strumento di "informazione ai beneficiari" ai sensi dell'art. 92 del Reg. (UE) 1306/2013.

- Al momento della compilazione della DUA, il Sistema Informativo Artea fornisce l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di condizionalità ai quali l'agricoltore dovrà conformarsi ai sensi del Reg. (CE) 1306/2013, del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del Reg. delegato (UE) n. 640/2014.

La sezione Condizionalità è utile in quanto:

- permette all'azienda di essere a conoscenza dei criteri e delle norme di condizionalità applicabili alla propria azienda (Comunicazione all'agricoltore ai sensi dell'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013);
- rende l'azienda consapevole degli impegni previsti per ciascun criterio/norma applicabile e allo stesso tempo permette all'azienda di sottoscrivere tali obblighi;
- semplifica i controlli senza gravare sulle aziende nella fase del controllo in campo.
- I Requisiti di applicabilità e caratteristiche aziendali risultano precompilati sulla base dei dati presenti nel s.i. di Artea e consente di verificare quali sono gli obblighi a cui è sottoposta l'azienda in termini di Condizionalità.
- Il beneficiario è tenuto a verificare se i dati contenuti sono corretti. Qualora la situazione indicata non corrisponda alla realtà aziendale è possibile apportare le modifiche direttamente sul s.i. Artea come da specifiche illustrate negli Help presenti.



Informazione ai beneficiari art. 95 Reg. (UE) n. 1306/2013

Ambiente cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche

BCAA1 - Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua-Azienda con superfici/superfici agricole-Azienda con corpi idrici tipizzati-Azienda con superfici ricadenti in "aree montane" art. 3 c.3 Dir. CEE 268/75 e s.m.i. (Deroga)

Impegni:- Rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica su terreno adiacente ai corsi d'acqua tipizzati;- Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può comprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacenti ai corpi idrici monitorati.

BCAA2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione-Azienda con superfici/superfici agricole

Impegni:- Possesso della concessione, della licenza di attingimento per la derivazione/captazione di acque profonde tramite pozzi, di acque sorgive o di acque superficiali oppure della presenza dell'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione al prelievo/atingimento delle acque a usi irrigui.

BCAA3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento-Azienda con superfici/superfici agricole-Azienda con richiesta di assegnazione carburanti (UMA)

Impegni:-Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta-Adeguate conservazione e stoccaggio di: combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri, batterie esauste, prodotti fitosanitari veterinari mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, non ancora smaltiti Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici-Presenza e conformità autorizzazione allo scarico in caso di collettori di scarico diretto presenti in azienda-Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione

BCAA4 - Copertura minima del suolo-Azienda con superfici/superfici agricole

Impegni: Seminativi ritirati dalla produzione:- Assicurare la presenza di una copertura vegetale. Tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi, escluso quelli ritirati dalla produzione: - Nel periodo di tempo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, assicurare la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo e divieto di lavorazioni di affinamento del terreno.

BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione-Azienda con superfici/superfici agricole-Azienda con superfici a seminativo-Azienda con superfici di cui all'all.3 DGR 949/2007 (Deroga)

Impegni: Seminativi:- La realizzazione di solchi acquai Tutte le superfici agricole:- Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati- La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante-Azienda con superfici/superfici agricole-Azienda con superfici a seminativo

Impegni:- Divieto per la bruciatura delle stoppie e delle paglie al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo



AIDA



Regione Toscana



Seminario
VAL D'ORCIA E CONDIZIONALITA'

**SICUREZZA ALIMENTARE E PRODOTTI
FITOSANITARI**

Relatore
Dott. Marco Castellani

Condizionalità



**SICUREZZA ALIMENTARE
NELLE PRODUZIONI
VEGETALI – CGO4**

**UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI – CGO10**

CONDIZIONALITÀ IN TOSCANA

SICUREZZA ALIMENTARE



- ▶ La sicurezza alimentare costituisce un obiettivo trasversale che interessa vari ambiti delle politiche comunitarie, in particolare nella PAC essa ha assunto nel tempo un'importanza crescente.
- ▶ In risposta alle crisi alimentari/sanitarie degli anni '90 (BSE, afta epizootica) la Commissione Europea ha pubblicato nel 2000 un libro bianco sulla sicurezza alimentare che ha tracciato gli indirizzi cui si sono ispirati i vari strumenti legislativi comunitari emanati negli anni successivi.

SICUREZZA ALIMENTARE E CONDIZIONALITA'

Conseguentemente la Condizionalità prende in esame la Sicurezza alimentare sia per quanto riguarda la produzione Animale (registrazione e benessere degli animali, controlli sanitari,) che per le Produzioni Vegetali relativamente alla conservazione delle stesse che al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.



CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

Istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare, (che ha sede a Parma), e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Gli organismi preposti ai controlli sono i Servizi Veterinari e ARTEA



CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare



Descrizione degli impegni :

A livello di azienda agricola è necessaria la messa in opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte, acquistate e cedute, nonché degli alimenti autoprodotti, attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità. Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

In particolare gli impegni:

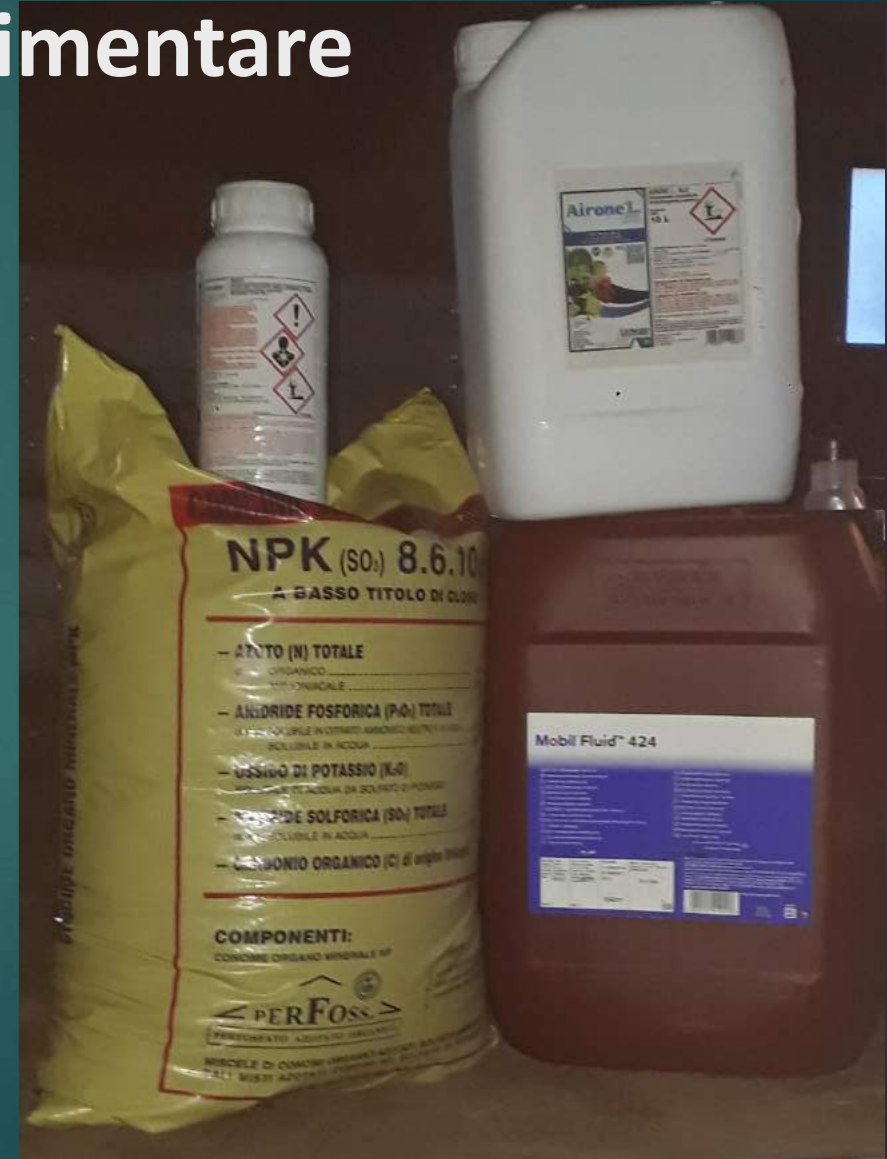
- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato anche nell'ambito del CGO 5.

CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

2. Produzioni vegetali

Si elencano di seguito gli impegni per le aziende di produzione vegetale:

2.a. Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);



CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

- ▶ 2.b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- ▶ 2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:
 - presenza del registro dell'anno in corso;
 - per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
 - il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
 - aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

Le aziende che appartengono alla presente categoria devono inoltre rispettare i seguenti impegni:

5.a. registrazione dell'operatore all'interno del s.i. ARTEA, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;

5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);



CGO4 - Regolamento (CE) 178/2002

Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

- 5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a: I. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda II. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM); III. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi IV. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi

L'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005 -

CGO10 - Regolamento (CE) 1107/09 - **Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

Quali aziende sono soggette a tale direttiva?

Le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;



CGO10 - Regolamento (CE) 1107/09 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

2. uso dei prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: - in dosi corrette; - su colture ammesse; - sui terreni indicati (ove previsto); - in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; - contro le avversità previste; - nel rispetto dei tempi di carenza;
4. presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e per evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (vedi Allegato 8);



CGO10 - Regolamento (CE) 1107/09 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

- ▶ 6. Nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. In questo caso, oltre alla presenza dei dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato; Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti.
- ▶ 7. Essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012)


REGIONE TOSCANA

ATTESTATO DI FREQUENZA

Si attesta che: [redacted]
Nato a [redacted] il [redacted]
ha frequentato il corso formativo
**FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI (2020AF0547)**

Soggetto attuatore: [redacted]
Presso la sede di: [redacted]

Data: 05/09/2020 Il responsabile del soggetto attuatore
[redacted]
[signature]

N. codice: AF20207613

Ai sensi della L. 12/11/2011 n. 183, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

Attestato rilasciato ai sensi della L.R. 32 del 26.07.2002

CGO10 - Regolamento (CE) 1107/09 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

- 8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di: - fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale
- N.B.: la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

1. Durata del percorso formativo

Durata in ore 12; dal 02/09/2020 al 04/09/2020

2. Requisiti di accesso

Maggiore età, aver già conseguito l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, previo esame di abilitazione.

3. Contenuti del percorso formativo - Descrizione delle Unità formative

Titolo U.F.: NUOVE MALATTIE E PARASSITI
Durata: 4 ore

Contenuti formativi: - Conoscenza degli agenti, dei sintomi e delle terapie delle nuove emergenze fitosanitarie
Modalità di valutazione: altro (test)

Titolo U.F.: NUOVI PRODOTTI E METODI DI LOTTA
Durata: 4 ore

Contenuti formativi: - Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale
Modalità di valutazione: altro (test)

Titolo U.F.: NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE
Durata: 4 ore

Contenuti formativi: - Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica
Modalità di valutazione: altro (Test)

4. Stage/tirocinio

5. Tipo di prove di valutazione finale

colloquio	-
prova scritta	X
prova pratica o simulazione	-
altro	-

6. Annotazioni integrative/Altre informazioni

7. Note: Corso svolto nei giorni 2,3,4 settembre 2020 c/o l'aula formativa della Croce Rossa Italiana, sede di Certaldo (FI).

PAN – Piano d'Azione Nazionale

per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(DM 22 gennaio 2014)

- ▶ Il Piano è adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n° 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- ▶ Gli obiettivi sono:
 - a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
 - c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
 - d) tutelare i consumatori;
 - e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
 - f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Gli elementi fondamentali per la nuova etichettatura sono:

- **Avvertenza:** Una parola che indica il grado relativo del pericolo.

PERICOLO: avvertenza per le categorie di maggiore entità;

ATTENZIONE: avvertenza per le categorie di minore entità.

- **Indicazione di pericolo (Frase H).** Le frasi H sostituiscono le vecchie frasi di rischio (frasi R). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri.

Codici di pericolo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS.

- **Consiglio di prudenza (Frase P).** Le frasi P sostituiscono i vecchi consigli di prudenza. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri.

- **Informazioni supplementari** Informazioni che forniscono ulteriori precisazioni ad integrazione di quelle derivanti dal CLP.

Il Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP: le principali novità per il settore degli agrofarmaci

Introduzione

Il **CLP** è il nuovo regolamento Europeo su **classificazione, etichettatura e imballaggio** delle sostanze e delle miscele; è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009; è rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli **agrofarmaci**, indipendentemente dal loro quantitativo; sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal **1 giugno 2015**.

Il **CLP** recepisce nell'Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale Armonizzato GHS - *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*, voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l'uomo e l'ambiente.

Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, etc) per le quali esistono normative specifiche, il **CLP** si applica a tutte le sostanze chimiche e le **miscele**; a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli **agrofarmaci**, nella loro forma commerciale (confezione di vendita).

Novità per gli agrofarmaci

L'applicazione del **CLP** comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l'etichettatura degli **agrofarmaci** e introduce importanti novità:

- nuovi **criteri di classificazione** per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- **avvertenze** che indicano il grado relativo del pericolo ('Pericolo' o 'Attenzione')
- nuovi **Pittogrammi** (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo);



- nuova codifica delle indicazioni di pericolo (**Frase H**) e dei consigli di prudenza (**Frase P**) che andranno a sostituire rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;

• introduzione di informazioni supplementari (**Frase EUH**)

Confronto vecchia/nuova etichetta

DPD =
Direttiva
Preparati
Pericolosi

CLP =
Classification
Labelling and
Packaging
of substances e mixture

Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un medesimo prodotto



Con il Regolamento CLP cambia la modalità con la quale viene espresso il pericolo.

È opportuno sottolineare che la classificazione e l'etichettatura dei prodotti riflettono il tipo e la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o di una miscela, mentre la registrazione degli agrofarmaci è fondata sulla valutazione del rischio, che ha lo scopo di stabilire in quali condizioni questi possono essere impiegati senza rischi per la salute e l'ambiente.

Tempistiche di applicazione

Il **CLP** prevede tempistiche di applicazione differenti per sostanze e miscele; mentre le prime devono essere obbligatoriamente classificate secondo il **CLP** già dal 1 dicembre 2010, sono ormai prossime anche le scadenze che riguardano le miscele, e quindi gli **agrofarmaci**:

- i titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con etichetta **CLP** obbligatoriamente a partire dal 1 giugno 2015;
- è possibile commercializzare prodotti con etichetta **CLP** prima di tale data;
- gli agrofarmaci già immessi in commercio (allo scaffale) entro il 1 giugno 2015 con etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017; entro la stessa data sarà, dunque, possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD e **CLP**;

CONFORMITA' IRRORATRICI



ATTESTATO DI FUNZIONALITA' DELLA MACCHINA IRRORATRICE

Decreto Autorizzazione del Centro Prova n. ...del. ...

Centro Prova n. identificativo 007
Attestato n. 519 rilasciato il 12/04/2017

Irroratrice per colture erbacee [] arboree [x]
Marca (se presente)
Modello (se presente) TRAINATA
N° di serie (se presente) 010438
Segni identificativi (se non presente n° di serie, ad esempio adesivo del Centro Prova con relativo numero controllo)

Proprietario irroratrice [x] Utilizzatore irroratrice []
Nome proprietario o utilizzatore (*)
Nominativo azienda
Indirizzo completo
Partita IVA 001 1 oppure C.F.

Luogo e data

(*) Dichiaro di consentire il trattamento dei dati contenuti nel presente documento e negli eventuali allegati per i fini previsti dal Dlgs 196/2003

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

REGISTRO DEI TRATTAMENTI					
Azienda Agricola			ANNO		
Autorizzazione all'acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari n° del			COLTURA.....		
			Data Semina		
			Data Trapianto		
			Data Fioritura		
			Data Raccolta		
DATA	PRODOTTO UTILIZZATO	QUANTITA' IMPIEGATA		AVVERSITA'	NOTE
		l	kg		
				Firma del titolare	